

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

CONSIGLIO DI STATO

Ricorso in appello

avverso l'ordinanza di rigetto del TAR Lazio – sede di Latina sez.

Ia N. 00185/2019 REG.PROV.CAU., N. 00359/2019 REG.RIC.,

pubblicata il 03/07/2019

per **FOGLIA ANNAGIULIA** c.f. *FGLNGL81L46I234A*,
rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al presente
atto dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone
BNGNNR65E08I838T come da mandato conferito alla "B&Z
Società tra Avvocati s.r.l., Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola
del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, con cui elettivamente
domicilia in Roma in via Buccari 11 presso e nello studio dell'avv.
Antonio Talladira e in indirizzo telematico.

Il difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler
ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax
0776809862 o indirizzo di posta elettronica certificata:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

antoniotalladira@ordineavvocatiroma.org

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
in persona del Ministro por-tempore, c.f. 80185250588, Viale
Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

- Resistenti

per la riforma

dell'ordinanza cautelare di rigetto del TAR Lazio – sede di Latina –
sez. I - N. 00185/2019 REG.PROV.CAU., N. 00359/2019 REG.RIC.,
pubblicata il 03/07/2019.

In breve.

Parte ricorrente ha ricorso avverso la nota a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 5636/2019 del 02.04.2019 che nega la possibilità di ottenere il riconoscimento del titolo di studio abilitante conseguito in Romania, titolo conseguito con il metodo della c.d. Formazione mista

Ha avanzato, nel ricorso, 9 motivi di impugnazione e segnatamente

I Violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990. Omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

II Violazione dell'art 3 della legge 241/90 Difetto di motivazione.

Omesso esame di documenti decisivi ai fini della valutazione in possesso del MIUR in possesso del MIUR Contraddittorietà dello stesso. Violazione della Direttiva 2005/36/CE e del Decreto Legislativo 206/2007. Violazione dell'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento dei lavoratori.

III Violazione della Direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE. Illegittimità del provvedimento. Violazione del combinato disposto degli artt. 11 e 13 della Direttiva 2005/36/CE in riferimento ai certificati di "Adverentia" rilasciati ai ricorrenti nei quali è indicato che ciascun ricorrente ha il diritto di insegnare in Romania. Conflitto di interessi tra Stati. Violazione dell'art. 22 D. Lgs 206/2007 per mancata attivazione delle misure compensative. Violazione della Libertà di Stabilimento e di circolazione dei lavoratori nello spazio comunitario.

IV La conseguente pratica discriminatoria (al rovescio) attuata dalla P.A., oltre la regola del trattamento nazionale.

V Disparità di trattamento rispetto ad altri docenti che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo estero in possesso dei medesimi titoli di laurea

conseguita in Italia e che hanno conseguito, in Romania, lo stesso ciclo di studi. Violazione art. 3 Cost.

VI Sul rigetto anche per le materie di sostegno. Illegittimità della nota per errore di fatto. La legge 1/2011 della Romania e la Nota 40527/2018 affermano che i titoli di formazione conseguiti dagli istanti consentono l'esercizio della professione di docente sul materie di sostegno.

VII Sulla presunta infrazione della Romania con la corresponsabilità dello Stato Italiano

VIII Violazione del principio del legittimo affidamento. La violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.

IX Violazione del principio del legittimo affidamento. Disparità di trattamento. Eccesso di potere. Risarcimento del danno....”.

Con ordinanza depositata in data 3.7.2019 il TAR Latina ha respinto l'istanza cautelare con la seguente motivazione: *“Considerato che il Ministero degli Studi Rumeno, in riscontro ad un quesito del MIUR ha espressamente affermato, con nota 26.11.2018, che ...l'abilitazione psicopedagogica conseguita in Romania costituisce condizione necessaria per la professione di docente, ma non sufficiente in quanto deve essere preceduta da studi superiori post liceali e universitari svolti in Romania e da titoli di studi acquisiti nella stessa nazione..”.*

L'ordinanza è erronea e va riformata.

In via preliminare

Il Ministero dell'Educazione della Romania, dopo aver attestato l'equipollenza degli studi effettuati in Italia al livello di qualifica di quelli rumeni, mediante certificato di riconoscimento degli studi, ha attestato il diritto della ricorrente ad insegnare in Romania avendo svolto il programma di formazione psicopedagogica unitamente al possesso del titolo di studi

conseguito in Italia e riconosciuto in Romania con certificazione di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione della Romania.

Segnatamente nella " Adeverinta" rilasciata specificamente alla prof.ssa Foglia, viene certificato che:

"...L'acquisizione di un minimo di 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella specializzazione conseguita con il diploma di studi ed il diploma di laurea magistrale, riconosciuto con l'Attestato di riconoscimento degli studi registrato presso il Centro Nazionale per il Riconoscimento e l'Equipollenza degli Studi con il n. 72696/03.06.2015, attribuisce alla sig.ra Anna Giulia Foglia, nata in data 06.07.1981 in località Santa Maria Capua Vetere, Italia, il diritto di insegnare nell'ambito di Musica nell'insegnamento preuniversitario in Romania..."

Pertanto il Ministero dell'Istruzione della Romania ha rilasciato un attestato nel quale è affermato, espressamente, che il docente può svolgere la professione regolamentata in Romania: *"...La laurea in formazione psicopedagogica nel campo specificato nell'attestato rilasciato dal Centro Nazione di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi conferisce il diritto d'insegnare nell'insegnamento preuniversitario, sul territorio della Romania..."*

Il Tar Latina richiama, nell'ordinanza, omette totalmente di considerare il dato formale individuale costituito dall'attestato di riconoscimento agli studi e dal certificato di "Adverentia" che costituisce prova documentale non smentita delle capacità professionali e dei livelli di qualifica in possesso dell'appellante.

Evidente il vizio di motivazione dell'ordinanza oggi impugnata per omesso esame di un documento decisivo e, in ogni caso dei motivi di ricorso.

Il Giudice del gravame dovrà esaminare il documento e tutti

i motivi di ricorso proposti in primo grado e pronunciare sugli stessi.

L'omesso esame dei motivi di ricorso è ancor più incisivo ove si consideri che la ricorrente aveva espressamente sollevato il vizio della mancata adozione delle misure compensative da parte dello Stato italiano previste dall'articolo art. 22 del D. Lgs 206/2007 e che tale motivo di ricorso prescinde totalmente dalla interpretazione o meno della nota del ministero rumeno posto a fondamento della decisione, trattasi di omessa adozione su cui non incide il fatto dello Stato estero trattandosi di condotta dovuta dallo Stato italiano.

In ogni caso, la ordinanza cautelare è errata nel merito in quanto, oltre a porsi in contrasto con la certificazione rilasciata alla ricorrente dallo stato della Romania, non interpreta correttamente nemmeno la nota del 26/11/2018 emessa dal Ministero dell'educazione rumeno:

1) La prof.ssa Anna Giulia Foglia, si ribadisce, è in possesso di un attestato in cui è espressamente certificato dal Ministero dell'Educazione della Romania che ella può insegnare in ambito preuniversitario nelle scuole della Romania.

Nell'attestato si richiama, evidentemente al fine di significarne la correttezza il percorso didattico formativo della docente:

a) La ricorrente ha conseguito il Diploma di Laurea in Italia;

b) ha presentato istanza di riconoscimento dell'equipollenza al Ministero Rumeno del titolo conseguito in Italia;

c) il Ministero dell'Educazione della Romania ha riconosciuto la validità del titolo italiano ritenendolo equipollente a quello rumeno per poter così accedere al percorso di

perfezionamento psicopedagogico successivo;

c) La ricorrente, nel percorso formativo successivo, ha quindi sostenuto e superato il percorso abilitante conseguendo il Nivel I ed il Nivel II.

E al termine del percorso psicopedagogico (Nivel I ed il Nivel II) il Direttore Generale del Ministero dell'Educazione della Romania ha attestato, **richiamando il provvedimento di equipollenza del titolo Italiano** ed il superamento del successivo percorso formativo (Nivel II e Nivel II) che la ricorrente può svolgere la professione di insegnante in Romania

Così testualmente:” *“l’aver accumulato un minimo di 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di Studi e diploma di master, riconosciuto attraverso l’attestato di riconoscimento degli studi, rilasciato dal Centro Nazionale di riconoscimento ed equipollenza degli Studi numero 72696/0306 2015/A.I rilasciato in data 2/7/2015 con il numero 82.772, permette alla signora Foglia Annagiulia, nata in data 6/7/1981, in località Santa Maria Capua Vetere, Italia, il diritto di insegnare nell’ambito di musica nell’insegnamento preuniversitario in Romania ...”*

Non è vero, quindi, che per conseguire il titolo di docente in Romania è necessario che l’intero corso di studi sia svolto in Romania in quanto il titolo di studi conseguito all’estero, riconosciuto in Romania, ha il medesimo valore e attribuisce gli stessi diritti del titolo di studio conseguito in Romania;

anzi, vero è il contrario: ai sensi dell’art. 11 della Direttiva 2005/36/CE il principio della libertà di Stabilimento tra professionisti e lavoratori all’interno dell’Unione Europea trova, con il riconoscimento della equipollenza, piena applicazione;

e) la ricorrente inoltre ha anche conseguito la specializzazione psico-pedagogica per l'insegnamento sul sostegno;

2) La nota del 26.11.2018 a firma del Ministero dell'Educazione della Romania posta a fondamento della pronunzia di rigetto non è stata correttamente interpretata in quanto **essa non nega affatto al cittadino italiano che abbia conseguito con il procedimento della formazione mista il titolo abilitante in Romania la possibilità per lo stesso di ottenere il riconoscimento del valore abilitante di tale titolo in Italia.**

La nota del 26/11/2018 è formata in risposta a **diverso quesito** (*avente ad oggetto le modalità di riconoscimento all'estero dei cittadini Rumeni che hanno studiato in Romania*) e, pertanto, non può essere utilizzata in maniera decontestualizzata per negare il diritto della ricorrente: **si riferisce, infatti, ad altre ipotesi.**

In ogni caso, tale documento non revoca o invalida l'attestato rilasciato in precedenza alla docente ed è espressamente smentita dagli attestati stessi che conferiscono all'appellante "il diritto di insegnare nel campo della Musica in Romania":

in conseguenza se l'appellante può insegnare in Romania, ai sensi della Direttiva 2005/36 può (e deve) poter insegnare in Italia;

3) L'interpretazione suggerita dal TAR Latina non è condivisibile e non tiene conto del contenuto, testuale, del certificato di equipollenza del titolo di studi italiano rilasciato dalle autorità rumene ed espressamente menzionato nell'attestato finale rilasciato alla ricorrente e del certificato di abilitazione cd. "Adverentia" che statuisce il diritto di Annagiulia Foglia di esercitare la professione di docente in Romania!!!!

In particolare nel certificato di equipollenza il Ministero dell'educazione della Romania esamina il titolo di studi acquisito in Italia e lo considera equipollente al titolo di Studi conseguito in Romania per l'accesso al percorso psicopedagogico successivo; nel certificato finale, ribadisce tale concetto evidenziando che è proprio il possesso del master conseguito in Italia, (che conferisce 60 crediti formativi), a dare diritto, unitamente al superamento dei percorsi psicopedagogici in Romania il diritto all'insegnamento nella scuola rumena.

Vi è una evidente contraddizione logica fra quanto affermato dal Giudice di 1° grado e le attestazioni espressamente contenute nel certificato individuale rilasciato alla ricorrente;

4) L'ordinanza reclamata, inoltre, si pone in aperto contrasto con specifiche comunicazioni del Ministero dell'educazione della Romania che attestano come l'acquisizione di titolo di studi, pur conseguito in altro Stato comunitario, consente lo svolgimento, in Romania, (unitamente al superamento dei percorsi psicopedagogici successivi) della professione di docente che si evidenzieranno.

Da ultimo.

In ogni caso, accettare la validità della nota del Ministero della Romania del 26.11.2018, sopra richiamata, nella interpretazione del MIUR e del TAR significherebbe avallare una discriminazione al contrario basata sulla nazionalità.

Può richiamarsi il parere del professor Giancarlo Scalese (allegato al ricorso introduttivo sub. 19), cattedratico di Diritto Internazionale presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale qui richiamato per *relationem*.

Nel merito, ci si riporta a tutti i motivi di diritto avanzati nel ricorso ed al motivo di appello "II", gli stessi devono per intendersi qui per integralmente trascritti e ribaditi.

Di seguito si riporta l'attestato di riconoscimento agli studi e l'Adverintia finale di abilitazione rilasciata alla ricorrente.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE
NAZIONALE

Direzione Generale dell'Insegnamento
Superiore e Secondario dell'Educazione Permanente
Direzione dell'Insegnamento Liceale e Professionale

Nr. 76598, 88552/12.12.2017

CERTIFICATO

Certifichiamo che la signora **FOGLIA ANNAGIULIA**, nata in data del **06.07.1981**, in località **Santa Maria Capua Vetere, Italia**, ha accumulato un minimo di 60 crediti trasferibili del programma di studio psicopedagogici, secondo come segue:

- Livello I – postuniversitario di certificazione per la professione didattica, nella sessione di luglio 2015 ottenendo 30 crediti trasferibili, secondo l'Attestato di completamento del Programma di studi psicopedagogici, livello I (iniziale) che certifica la professione didattica dell'insegnamento, serie X, nr. 0053508, rilasciato dall'Università "Dimitrie Cantemir" di Targu Mures in data 04.11.2016 con nr 735, intestato a **FOGLIA ANNAGIULIA**.
- Livello II – postuniversitario di certificazione per la professione didattica, nella sessione di maggio 2016 ottenendo 30 crediti trasferibili, secondo l'Attestato di completamento del Programma di studi psicopedagogici, per livello II (approfondimento) che certifica la professione didattica serie Ab nr. 0020852, rilasciato dall' Università di Pitesti in data 30.10.2017 con nr. 652, intestato a **FOGLIA ANNAGIULIA**.
- In Romania, la legislazione condiziona l'inquadramento nell'insegnamento preuniversitario in qualità di personale didattico qualificato, dal completamento di alcuni moduli psicopedagogici, complementari alla laurea e negli ambiti e specializzazioni conformemente al curriculum dell' insegnamento preuniversitario, quindi: coloro che hanno concluso gli studi universitari ed hanno accumulato un minimo di 30 crediti trasferibili del programma di formazione psicopedagogica ottenendo il certificato di promozione del livello I (iniziale) il quale dà il diritto di occupare posto didattico nell'insegnamento preuniversitario obbligatorio (prescolare, primario e secondario inferiore. Coloro che hanno concluso programmi di studio psicopedagogici ed hanno accumulato un minimo di 60 crediti trasferibili ottengono il certificato di promozione del livello II (di approfondimento), il quale accorda il diritto di occupare il posto didattico nell'insegnamento secondario superiore e postliceale, a condizioni che si sia completato un programma di master dello stesso ambito della laurea di studi universitari.
- L'aver accumulato un minimo di 60 crediti dei moduli psicopedagogici nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studi e diploma di master, riconosciuto attraverso l'Attestato di riconoscimento degli studi, rilasciato dal Centro Nazionale di Riconoscenza ed Equipollenza degli Studi n. 72696/03.06.2015/A.L., rilasciata in data 02.07.2015 con nr. 81072, permette alla signora **FOGLIA ANNAGIULIA**, nata in data **06.07.1981** in località **Santa Maria Capua Vetere, Italia**, il diritto di insegnare nell'ambito di *musica* nell'insegnamento preuniversitario in Romania.

Si rilascia il presente certificato a seguito di richiesta registrata al Ministero dell'Educazione Nazionale con nr. 76598, 88552/2017.

DIRETTORE GENERALE

CORINA MARIN

(Timbro Ministero dell' Educazione Nazionale Romania e firma)

Consigliere

Dorina Mihaela Bogdan (firma)

Nr. 72696 / 03.06.2015 / A.I.



ATTESTATO

di riconoscimento degli studi

In base all'Ordinanza del Ministero dell'Educazione e della Ricerca e Gioventù (OMECT) nr. 4022/14.05.2008, e sue ulteriori modifiche, e dell'avviso di legalità accordato dalla Direzione Generale Giuridica nr. 988 del 03.06.2015, si attesta che il certificato di studi rilasciato dal Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno, Repubblica Italiana in data del 14.07.2003 della signora Foglia Annagiulia, è riconosciuto quale diploma di master (ciclo II) nel dominio di Musica e permette l'accesso nel sistema dell'insegnamento universitario rumeno accreditato, ciclo di studi Dipartimento per la Preparazione del Personale Didattico, secondo le condizioni di legge stabilite per i cittadini rumeni.

Il presente attestato è utile alla signora Foglia Annagiulia per l'ammissione all'Università "Dimitrie Cantemir" Targu Mures in conformità con le metodologie proprie e nel rispetto delle norme dell'Ordinanza del Ministero dell'Educazione e della Ricerca Scientifica (OMECS) nr. 3165/04.02.2015 e della legge dell'educazione nazionale nr. 1/2011 e sue modifiche ed integrazioni ulteriori.

Gabriela Marilena LETCAI

Direttore

Adrian IORDACHE

Capo Servizio

Nr. 81072/02.07.2015

FATTO

1) L'appellante ha depositato presso il T.A.R. Lazio - Roma, ricorso per "...per l'annullamento previa concessione di idonei provvedimenti cautelari" - dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636 e di ogni altro atto conseguente, connesso e consequenziale; (si richiamano le conclusioni rassegnate nel ricorso)

2) Così ha dedotto nel ricorso introduttivo: "...La prof.ssa Annagiulia Foglia è una docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che ha conseguito, in Italia, il diploma di Laurea;

Successivamente – dopo formale istanza e previo riconoscimento del livello di qualifica conseguito in Italia costituito dal diploma di Laurea – il Ministero dell'Educazione della Romania ha autorizzato i ricorrenti a frequentare il corso psico-pedagogico valido per l'insegnamento in Romania;

Il percorso formativo, dunque, si è sviluppato in due distinti Stati membri dell'Unione europea:

- il primo periodo in Italia ed ha portato al conseguimento del Diploma di Laurea;

- il secondo periodo, in Romania, ed ha portato al conseguimento del percorso di formazione psicopedagogica.

Il Ministero dell'Educazione della Romania ha formalmente ed ufficialmente valutato l'istanza di riconoscimento del diploma di Laurea conseguito in Italia ritenendolo titolo utile all'accesso del ciclo di studi programma di formazione psicopedagogica.

Così testualmente: "...In base alle disposizioni dell'Omect n. 4022/2008 con le successive modifiche ed integrazione e dell'Omecs n. 6121/2016, si attesta che il diploma di studi ...(omissis), rilasciato dall'Università degli Studi ...(omissis), Repubblica Italiana, (omissis) consente l'accesso

all'istruzione universitaria romena accreditata, ciclo di studi programma di formazione psicopedagogica, nelle condizioni stabilite dalla legge per i cittadini romeni..."

In forza di tale riconoscimento i ricorrenti hanno avuto accesso e svolto un percorso psico-pedagogico, in Romania, costituito dal Nivel 1 e Nivel 2 del D.P.P.D. di formazione psicopedagogica che hanno frequentato e superato;

Hanno così conseguito il diritto di occupare posti didattici nell'istruzione pre-universitaria obbligatoria rumena per le seguenti ragioni:

- il superamento di trenta crediti formativi riferiti al **Nivel 1** conferisce il diritto di occupare, in Romania, un posto didattico nell'**istruzione pre-scolastica, primaria e ginnasiale**, consentendo ai ricorrenti il diritto di insegnare nella scuola media di primo grado;*
- il superamento di trenta crediti formativi riferiti al **Nivel 2** conferisce il diritto di insegnare nell'**istruzione liceale, post-liceale e superiore** (corrispondente alla scuola secondaria di secondo grado), fascia di età dei discenti dai quindici ai diciotto anni;*

Gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso quindi:

- a) del diploma di laurea conseguito in Italia;*
- b) del titolo di studio psico-pedagogico conseguito in Romania (Nivel I e Nivel II).*

I Nivel consentono loro l'esercizio della professione di docente, in Romania, per la scuola primaria e per la scuola secondaria;

In conclusione gli istanti hanno conseguito il titolo di studi richiesto, dalla Romania, per lo svolgimento della professione di docente nello Stato Membro.

Il possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione di

insegnante in Romania è attestato dal Ministero dell'educazione della Romania che ha, infatti, rilasciato ad ogni ricorrente il relativo certificato di abilitazione –la cd. “Adeverinta”.

Nella “ Adeverinta”viene, infatti, certificato che:“...L’acquisizione di un minimo di 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella specializzazione conseguita con il diploma di studi ed il diploma di laurea magistrale, riconosciuto con l’Attestato di riconoscimento degli studi registrato presso il Centro Nazionale per il Riconoscimento e l’Equipollenza degli Studi con il n. ...(omissi)... conferisce al sig. (omissis)..., il diritto all’insegnamento nel campo della(omissis), nella scuola preuniversitaria di Romania...”.

Pertanto il Ministero dell’Istruzione della Romania ha rilasciato un attestato nel quale è affermato, testualmente, che i docenti possono svolgere la professione regolamentata in Romania: “...La laurea in formazione psicopedagogica nel campo specificato nell’attestato rilasciato dal Centro Nazione di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi conferisce il diritto d’insegnare nell’insegnamento preuniversitario, sul territorio della Romania...”

Il percorso di studi, effettuato dai ricorrenti in Romania, comprende l’acquisizione di 120 Crediti Formativi;

In Italia, il percorso di abilitazione (Tfa) è pari a 60 crediti formativi.

Dopo aver ottenuto, in Romania, il titolo di abilitazione per lo svolgimento della professione regolamentata di docente, hanno avanzato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in Italia, formale domanda di riconoscimento del titolo per le specifiche classi di concorso ai sensi del D.Lgs 206/2007;

Il Miur, con la nota del 02.04.2019 (oggi impugnata), ha affermato

l'impossibilità di procedere al riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania in ragione della nota Miur 5636/2019....."

5) **Ha proposto ricorso fondando lo stesso sui motivi di diritto già richiamati che si intendono qui riproposti:**

6) Il T.A.R. Lazio – Roma con ordinanza N. 00185/2019 REG.PROV.CAU., N. 00359/2019 REG.RIC., pubblicata il 03/07/2019 ha respinto la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente;

Avverso la ordinanza di rigetto interpone gravame la ricorrente per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Erroneità dell'ordinanza. Omessa motivazione. Omessa valutazione di fatto decisivo costituito da due distinti documenti che attestano, l'uno (il certificato di riconoscimento degli studi) l'equipollenza degli studi effettuati dalla ricorrente, in Italia, ai livelli di qualifica della Romania, e l'altro (il certificato di Adverintia) rilasciato specificamente all'appellante il diritto della stessa di insegnare nel campo della musica in Romania.

L'ordinanza cautelare emessa dal Tar Lazio, sede di Latina, sezione prima, N. 00185/2019 REG.PROV.CAU., N. 00359/2019 REG.RIC., pubblicata il 03/07/2019 è erronea.

Così il dispositivo: "... Considerato che il Ministero degli Studi Rumeno, in riscontro ad un quesito del MIUR ha espressamente affermato, con nota 26.11.2018, che ...l'abilitazione psico pedagogica conseguita in Romania costituisce condizione necessaria per la professione di docente, ma non sufficiente in quanto deve essere preceduta da studi superiori post liceali e universitari svolti in Romania e da titoli di studi acquisiti nella stesa

nazione..."

Fermo quanto di seguito riportato è necessario affermare, a chiare lettere, che l'ordinanza cautelare del Tar Latina si pone in palese contrasto con i documenti depositati da parte ricorrente (mai smentiti né contestati dal Ministero dell'Istruzione) che attestano:

a) l'equipollenza degli studi effettuati in Italia ai livelli di qualifica e di studio rumeni: dunque, in altri termini, la ricorrente dispone di titoli di studio italiani che sono perfettamente equipollenti a quelli dei cittadini rumeni;

b) il diritto di Anna Giulia Foglia allo svolgimento della professione di docente in Romania (Cfr. certificato di Adverintia).

Il vizio dell'ordinanza impugnata è palese laddove si consideri che il Tar Latina ha totalmente omesso, tra gli altri, la valutazione di documenti specifici che attestano – nel caso specifico e sotto un profilo particolare – il diritto di insegnare in Romania dell'appellante.

Conseguentemente, ai sensi dei principi di stabilimento enucleati dalla Direttiva 2005/36, la prof.ssa Foglia ha diritto di esercitare la professione di docente in Italia!

Al fine di evidenziare la erroneità dell'ordinanza, sotto il profilo della omessa pronunzia, occorre preliminarmente richiamare i **motivi di ricorso già richiamati nella parte in breve.**

L'ordinanza di rigetto è erronea per carenza di motivazione **poiché non sono esplicitate, nemmeno implicitamente, le ragioni del rigetto in relazione ai motivi di ricorso pur espressamente sollevati.**

Pertanto si eccepisce espressamente il vizio di omesso esame di un documento decisivo e non contestato da controparte in cui il

Ministero dell Romania afferma testualmente che si afferma testualmente:"..... *“l’aver accumulato un minimo di 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di Studi e diploma di master, riconosciuto attraverso l’attestato di riconoscimento degli studi, rilasciato dal Centro Nazionale di riconoscimento ed equipollenza degli Studi numero 72696/0306 2015/A.I rilasciato in data 2/7/2015 con il numero 82.772, permette alla signora Foglia Annagiulia, nata in data 6/7/1981, in località Santa Maria Capua Vetere, Italia, il diritto di insegnare nell’ambito di musica nell’insegnamento preuniversitario in Romania ...”*.

Nulla dice il Tribunale per confutare il valore del certificato prodotto della ricorrente e l’affermazione in essa contenuto

Sussiste pertanto un vizio della pronunzia impugnata per omessa e/o carente di motivazione della impugnata ordinanza.

Permangono inoltre i motivi di ricorso, che qui si ripropongono espressamente, già richiamati nel presente atto e avanzati nell’atto introduttivo, non scalfiti o confutati dalla “impalpabile” motivazione dell’ordinanza cautelare.

Nel merito

La parte motiva dell’ordinanza è particolarmente stringata mamerita comunque espressa e motivata censura.

Così in motivazione: *“...Considerato che il Ministero degli Studi Rumeno, in riscontro ad un quesito del MIUR ha espressamente affermato, con nota 26.11.2018, che ...l’abilitazione psicopedagogica conseguita in Romania costituisce condizione necessaria per la professione di docente, ma non sufficiente in quanto deve essere preceduta da studi superiori post*

liceali e universitari svolti in Romania e da titoli di studi acquisiti nella stessa nazione...".

Dalla lettura dell'ordinanza si evince, chiaramente, che il ricorso è stato respinto in quanto l'abilitazione psico pedagogica conseguita in Romania dalla docente (che si concreta nel conseguimento del Nivel I e del Nivel II) non costituisce condizione sufficiente per l'espletamento della professione di docente pur costituendo condizione necessaria essendo necessario il conseguimento del titolo di studi.

Sul punto invero non vi è alcuna contestazione da parte della odierna ricorrente.

Ma prosegue poi l'ordinanza affermando che l'abilitazione psicopedagogica non è però condizione sufficiente in quanto deve essere preceduta da studi superiori post liceali e universitari svolti in Romania e da titoli di studio acquisiti nella stessa nazione !!!!!.

Il Tribunale ritiene che l'ordinamento rumeno imponga, che l'abilitazione alla professione di docente in Romania, (con conseguente diritto al riconoscimento in altro Stato estero, negato nel caso in esame) possa essere conseguita solo a condizione che gli studi superiori post liceali e universitari siano svolti in Romania.

Sul punto l'ordinanza non è condivisibile ed è certamente, e palesemente, errata per i seguenti motivi

I

L'attestato di riconoscimento degli studi effettuati in Italia ed il certificato di abilitazione rilasciati espressamente nei confronti della prof.ssa Foglia Anna Giulia smentiscono documentalmente le generiche affermazioni del Tar Latina.

L'ordinanza del Tar Latina è erronea.

La motivazione su cui si basa è smentita dai documenti allegati sub 3 del ricorso introduttivo!!!!

Segnatamente nella " Adeverinta" rilasciata alla prof.ssa Foglia, viene certificato che:

"...L'acquisizione di un minimo di 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella specializzazione conseguita con il diploma di studi ed il diploma di laurea magistrale, riconosciuto con l'Attestato di riconoscimento degli studi registrato presso il Centro Nazionale per il Riconoscimento e l'Equipollenza degli Studi con il n. 72696/03.06.2015, attribuisce alla sig.ra Anna Giulia Foglia, nata in data 06.07.1981 in località Santa Maria Capua Vetere, Italia, il diritto di insegnare nell'ambito di Musica nell'insegnamento preuniversitario in Romania

I documenti non sono stati contestati, né smentiti, dal Ministero dell'Istruzione ma, incredibilmente, non sono stati valutati dal Tar Latina.

Pertanto il Ministero dell'Istruzione della Romania ha rilasciato un attestato nel quale è affermato, testualmente, nel caso specifico, che la prof.ssa Anna Giulia Foglia può svolgere la professione regolamentata in Romania: *"...La laurea in formazione psicopedagogica nel campo specificato nell'attestato rilasciato dal Centro Nazione di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi conferisce il diritto d'insegnare nell'insegnamento preuniversitario, sul territorio della Romania..."*

Il Tar Latina richiama, nell'ordinanza, non considera il dato documentale costituito dall'attestato di equipollenza del titolo di studi conseguito in Italia, menzionato nella Adeverintia e dal certificato di "Adverentia" che costituiscono prova documentale

non smentita delle capacità professionali e dei livelli di qualifica in possesso dell'appellante, da cui consegue il diritto di insegnare in Romania e, conseguentemente, in forza della direttiva comunitaria, il diritto al riconoscimento del titolo abilitante in Italia.

L'articolo 11 della direttiva 2005/36 in merito alla libertà di stabilimento stabilisce il diritto per i cittadini degli Stati membri Ue di esercitare, liberamente, la professione di docente presso altri stati membri alle stesse condizioni del paese ospitante.

Nel caso in esame sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa per il riconoscimento del titolo di formazione.

L'ordinanza pertanto si pone in contrasto con il dato normativo e con i documenti depositati dalla prof.ssa Foglia.

II

Errata interpretazione della comunicazione del ministero dell'educazione nazionale della Romania del 19/11/2018 che è relativa ai cittadini Rumeni ed stata resa in risposta a quesito specificamente formulato relativo a riconoscimento del titolo di studi conseguito da cittadino rumeno in Romania senza affatto escludere il riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito con la c.d. formazione mista (parte in Italia e parte in Romania)

Nella comunicazione del ministero rumeno del 26.11.2018 posta poi a fondamento del rigetto non si afferma affatto ciò che è stato letto dal giudice di prime cure.

L'unico passaggio ove si affronta il tema della "localizzazione" del titolo di studi conseguito precedentemente ai successivi corsi di abilitazione psicopedagogica è il seguente:

“..considerato che in Romania il diritto di insegnare nell’istruzione pre universitaria è condizionato dal conseguimento del percorso di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studio, il possesso dell’attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non altresì sufficiente essendo primordiale aver conseguito gli studi post liceali o universitari.

Si ribadisce che l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della direttiva 2005/96/C sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito, in Romania, sia gli studi di scuola superiore/post istruzione secondaria sia studi universitari.....”.

Ma l’affermazione del Ministero dell’educazione della Romania è formulata in risposta ad un differente specifico quesito.

Il quesito posto è il seguente:” *..What are the condition that a teacher in Romania should meet in order to obtain the Certificate of conformity to the Directive 2005/36/CE, and following following amemdments in the Directive 2013/55/EU ?* (Quali sono le condizioni che un insegnante in Romania dovrebbe soddisfare per ottenere il Certificato di conformità alla Direttiva 2005/36 / CE, e in seguito a problemi emersi nella Direttiva 2013/55 / UE ?”

Pertanto contestualizzando la risposta con il quesito si evince chiaramente che l’affermazione che è stata posta a base della decisione oggi impugnata non è riferibile alla ricorrente ma ai cittadini rumeni che hanno studiato in Romania: il quesito era chiaramente e specificamente indirizzato in tal senso.

Ed allora dalla corretta lettura della nota si può affermare che:

a) la dichiarazione è relativa, chiaramente, ai cittadini che hanno studiato in Romania che, quindi, non possono non aver conseguito in Romania sia studi di scuola superiore/post istruzione secondaria sia studi universitari.

Ma la ricorrente non è un".."cittadino che ha studiato in Romania..." ma è una cittadina italiana che ha svolto parte degli studi in Romania (in Romania, infatti, ha svolto il percorso di formazione psicopedagogica nella specializzazione, ma il titolo di studio è stato ottenuto in Italia).

Un diversa interpretazione, quale quella sostenuta dal Tribunale è in contrasto con la direttiva comunitaria nella parte in cui prevede la legittimità della cd " formazione mista" e con una numerosa serie di certificazioni ed attestazioni rilasciate dallo stesso ministero rumeno che attestano come i docenti che abbiano seguito il processo della c.d " formazione mista" non possono essere inclusi nella fattispecie ipotizzata dalla impugnata decisione.

Inoltre l'esistenza del certificato di equipollenza in Romania del titolo di studi conseguito in Italia non può che condurre ad affermare che vi è piena equivalenza del titolo di studi conseguito in Italia e ritenuto equipollente con il titolo di studi conseguito in Romania.

Violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria sul riconoscimenti del titolo abilitante conseguito in altro paese membro con il percorso della c.d. formazione mista previsto dalla direttiva comunitaria

"La c.d. Formazione mista".

La formazione mista è spiegata, addirittura sul sito istituzionale del

Miur e prevista dalla Direttiva Comunitaria 2005/36/UE:” ..

1. Cosa è la formazione professionale mista del docente?

La formazione professionale mista del docente è quella acquisita su più Paesi comunitari.

2. Quando è possibile acquisire la formazione professionale mista?

E' possibile acquisire la formazione professionale mista solo quando entrambi i Paesi coinvolti posseggono una formazione regolamentata di docente composta da una formazione plurifase.

3. Cosa significa formazione plurifase?

La formazione plurifase è quella composta da due segmenti formativi, ovvero da un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario (laurea, titolo accademico etc) e di una formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondario.

4. Nel caso di possesso di formazione acquisita su due Paesi, a quale segmento formativo deve riferirsi il riconoscimento della professione corrispondente di docente?

Nel caso di possesso di formazione acquisita su due Paesi, però, il riconoscimento della professione corrispondente di docente deve riferirsi ad entrambi i segmenti formativi secondo le regole stabilite nel Paese in cui è stata conseguita la formazione professionale finale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari (titolo professionale).”

In un caso perfettamente speculare a quello in esame la Giurisprudenza comunitaria ha chiarito la legittimità della formazione “ cd. Mista”.

Corte di Giustizia 17 luglio 2014 C-58/1; C-19/13: *“il fatto che un cittadino di uno Stato membro che ha conseguito una laurea in tale Stato si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica*

professionale e faccia in seguito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, costituisce uno dei casi in cui l'obiettivo della direttiva 98/5 è conseguito e non può costituire, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento risultante dall'articolo 3 della direttiva 98/5".

Ciò in quanto *"il fatto che il cittadino di uno Stato membro abbia scelto di acquisire un titolo professionale in un altro Stato membro, diverso da quello in cui risiede, allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non consente, di per sé, di concludere nel senso della sussistenza di un abuso del diritto"*.

Pertanto:

- a) la affermazioni poste a fondamento della sentenza impugnata non trovano riscontro nella comunicazione del ministero dell'educazione rumeno, in quanto la risposta è riferibile ad una fattispecie diversa;
- b) sono in contrasto con il dato letterale della direttiva comunitaria che consente tra i cittadini membri l'acquisizione del titolo attraverso la c.d. "formazione mista";
- c) sono smentite dalla giurisprudenza comunitaria su casi simili che chiarisce come sia legittimo il procedimento di riconoscimento secondo il quale un cittadino di uno Stato membro che ha conseguito una laurea in tale Stato si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale e faccia in seguito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita.

Al fine di sgomberare il campo da ogni dubbio ed evidenziare la legittimità del percorso didattico formativo seguito dalla ricorrente in conformità alle indicazioni della direttiva comunitaria che prevede una disciplina la cosiddetta “formazione mista” sembra il caso di ripercorrere l’iter formativo della ricorrente evidenziando l’errore di valutazione in cui è incorso il Tribunale:

a) La ricorrente è cittadina europea che, dopo aver conseguito il Diploma di Laurea in Italia, ha frequentato percorsi di abilitazione all’insegnamento per la scuola pre-universitaria in Romania (Cd. Formazione Mista - cfr. Direttiva 2005/36CE);

b) **preliminarmente**, dopo aver conseguito il Diploma di Laurea in Italia, ha ottenuto il certificato di equipollenza degli studi effettuati in Italia a quelli rilasciati in Romania, **successivamente** ha superato, in Romania, il percorso di abilitazione all’insegnamento conseguendo il Livello I e il Livello II di formazione psicopedagogica in Romania.

E’, pertanto, in possesso del livello di qualifica e dei titoli di studio e di formazione necessari per lo svolgimento, in Romania, della professione di docente, conferiti dal possesso congiunto:

- del titolo di laurea che consente l’accesso a classi di concorso (conseguito in Italia e dichiarato equipollente in Romania) che consente l’accesso a classi di concorso ai sensi del Dpr 19/2016 e del Dm 259/2017;

- dei livelli I e II di qualifica psicopedagogica (conseguiti in Romania).

Omessa valutazione della riconosciuta equipollenza ai fini del

*percorso didattico per il conseguimento del diritto
all'insegnamento in Romania del certificato di equipollenza del
diploma di studi conseguito in Italia ed equiparato al titolo di
studi conseguito in Romania*

Il titolo di studi conseguito in Italia è ritenuto equipollente dal ministero dell'educazione della Romania ad un titolo di studi conseguito in Romania e specificamente al fine di accedere ai percorsi psicopedagogici successivi finalizzati all'acquisizione dell'abilitazione insegnamento in Romania

La ricorrente ha conseguito il diploma in Italia rilasciato dal conservatorio di musica "Martucci" di Salerno, in Italia in data 14/7/2003.

Sul punto non vi è contestazione.

Ha chiesto il riconoscimento di tale titolo al ministero dell'educazione della ricerca scientifica in Romania ed in particolare al Centro Nazionale di riconoscimento ed equipollenza dei diplomi.

Con provvedimento numero 72.696 del 3/6/2015 il ministero ha così testualmente provveduto in ordine all'attestazione richiesta dalla ricorrente: "... Si attesta che il certificato di studi rilasciato dal conservatorio di musica "Martucci" di Salerno, Repubblica italiana in data del 14/7/2003 della signora foglia Anna Giulia, è riconosciuto quale diploma di master (ciclo secondo) nel dominio di musica e permette l'accesso nel sistema dell'insegnamento universitario rumeno accreditato, ciclo di studi Dipartimento per la preparazione del personale didattico, secondo le condizioni di legge stabilite per i cittadini rumeni..."

Non è necessario un particolare sforzo interpretativo per affermare che il ministero dell'educazione della ricerca scientifica

della Romania ha ritenuto equipollente ad un titolo acquisito in Romania il certificato di studi rilasciati dal conservatorio di musica di Salerno, attestando così che tali titolo, riconosciuto equipollente, consente al soggetto l'accesso nel sistema di insegnamento universitario rumeno accreditato ed in particolare agli studi per la preparazione del personale didattico.

È stabilita quindi una perfetta equipollenza, in forza del principio della formazione mista, del titolo di studi conseguito in Italia ai fini dell'accesso, ad un titolo rumeno, al ciclo di studi successivo necessario per la preparazione del personale didattico.

Ed allora, rileggendo la motivazione dell'ordinanza oggi reclamata se ne evidenzia maggiormente la contraddittorietà alle indicazioni delle istituzioni rumene ed all'espressa attestazione di equipollenza del titolo di studi conseguito in Italia è fini della prosecuzione del percorso formativo-didattico in Romania.

II

Mancata considerazione del valore abilitante del ciclo di studi completato in Romania attraverso il superamento dei due percorsi di formazione psicopedagogica superati in Romania e indicati come Nivel I e Nivel II cui la ricorrente ha potuto accedere in forza del valore di equipollenza del titolo conseguito in Italia

Il ciclo di studi svolto in Romania

E' pacifico che successivamente, ed in forza dell'attestato di riconoscimento degli studi svolto in Italia, attestazione che per il suo significato letterale non può avere altra valenza che l'equiparazione del titolo di studi conseguito in Italia non titolo di studi, di pari livello, conseguito in Romania, ai fini dell'accesso ai corsi di preparazione del personale didattico, la ricorrente abbia poi

frequentato e superato i corsi di perfezionamento Nivel I e Nivel II.

Tale percorso formativo la ricorrente non avrebbe potuto accedere senza il riconoscimento del valore in Romania del titolo conseguito in Italia.

Può quindi affermarsi, tutti gli effetti, che il titolo conseguito in Italia, riconosciuto nelle forme stabilite dall'ordinamento romeno, equivale ad un titolo di studi conseguito in Romania.

Ed oltre ad equivalere ha anche lo stesso effetto in quanto è espressamente menzionato, come presupposto del conferimento del diritto della ricorrente ad insegnare in Romania

Non risponde affatto a vero, e comunque è chiaramente errata, pertanto, l'affermazione contenuta nella impugnata ordinanza attribuita al Ministero rumeno in cui il docente deve svolgere l'intero corso di studi in Romania per ottenere il riconoscimento all'estero del titolo:**se il titolo italiano riconosciuto non avesse avuto medesima valenza del titolo conseguito in Romania la ricorrente non avrebbe nemmeno avuto accesso ai corsi psicopedagogici di perfezionamento e mai di sarebbe stato conferito espressamente il diritto di insegnare in Romania nell'insegnamento preuniversitario.**

Sotto il profilo logico, infine, va evidenziato che aderendo alla interpretazione del giudice di prime cure si addiverrebbe alla conclusione secondo cui il cittadino comunitario che abbia svolto l'intero corso di studi in Romania avrebbe diritto ad ottenere il riconoscimento del titolo per l'insegnamento conseguito in Romania in altro paese membro, nello specifico, in Italia.

Di contro il cittadino italiano che ha conseguito il titolo in Italia ed il solo corso di perfezionamento post master in Romania

non avrebbe diritto di ottenere il riconoscimento del titolo abilitativo all'insegnamento (in Italia) pur avendo svolto una parte degli studi necessari addirittura nello stesso paese in cui chiede il riconoscimento.

Una tale interpretazione, oltre ad essere chiaramente illogica, evidenzia una così clamorosa disparità di trattamento *in pejus* per il cittadino italiano rispetto a quello, in ipotesi, rumeno ai fini dell'ottenimento della procedura di riconoscimento del titolo conseguito in Romania ed è pertanto senz'altro inaccettabile sia in quanto contraria alle indicazioni normative giurisprudenziali comunitari ma sia in quanto del tutto illogica e chiaramente discriminatoria.

Omessa considerazione e valutazione del certificato finale di idoneità rilasciato alla ricorrente il 12/12/2017 dal ministero dell'educazione Nazionale della Romania in cui si attesta espressamente che il combinato possesso del diploma di studi conseguito in Italia e il superamento dei corsi psicopedagogici effettuato in Romania (Nivel I e Nivel II) conferisce il diritto di insegnare nell'insegnamento preuniversitario in Romania.

Nel certificato in ragione del titolo di studi conseguito in Italia e ritenuto equipollente, e del superamento dei due Nivel di perfezionamento, si certifica espressamente che: *“ l'aver accumulato un minimo di 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di Studi e diploma di master, riconosciuto attraverso l'attestato di riconoscimento degli studi, rilasciato dal Centro Nazionale di riconoscimento ed equipollenza degli Studi numero 72696/0306*

2015/A.I rilasciato in data 2/7/2015 con il numero 82.772, permette alla signora foglia Anna Giulia, nata in data 6/7/1981, in località Santa Maria Capua Vetere, Italia, il diritto di insegnare nell'ambito di musica nell'insegnamento preuniversitario in Romania ..."

In data 12 dicembre 2017 il ministero dell'educazione Nazionale della Romania, al termine dei cicli postuniversitari di certificazione per la professione didattica ha rilasciato alla docente foglia Anna Giulia un certificato finale in cui è ripercorso tutto l'iter formativo della stessa.

Nel certificato è richiamato espressamente l'attestato di equipollenza del titolo di studi conseguito in Italia.

Così si legge nel certificato: "... *L'aver accumulato un minimo di 60 crediti dei moduli psicopedagogici nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di Studi e diploma di master, riconosciuto attraverso l'attestato di riconoscimento degli studi, rilasciato dal Centro nazionale di riconoscimento ed equipollenza degli Studi numero 72696/0306 2015/A.I. e rilasciato in data 2/7/2015 con il numero 81072 permette alla signora foglia Anna Giulia nata in data 6/7/1981 in località Santa Maria Capua Vetere, Italia, il diritto di insegnare nell'ambito di musica nell'insegnamento preuniversitario in Romania...*"

Il certificato riassume l'intero percorso formativo conseguito dalla ricorrente attribuendo pertanto specifica valenza anche al titolo di studi conseguito in Italia ritenendolo indispensabile ai fini del conferimento del diritto all'insegnamento in Romania.

L'ordinanza reclamata, invece, si pone in aperto contrasto con tale indicazioni in quanto sostiene che l'intero corso di studi

debba essere effettuato in Romania.

Non si comprende, invero, come allora possa il ministero dell'educazione della Romania attestare il diritto all'insegnamento nella scuola 3 universitaria in Romania del candidata inserendo, espressamente, nel certificato stesso, la menzione che il diploma di Studi che è stato conferito in Italia.

L'unica spiegazione logica, pertanto, quella di ritenere che la dichiarazione di equipollenza rilasciata dal ministero dell'educazione della Romania e qui pari a tutti gli effetti il titolo di studi conseguito in Italia ad 1 titolo di studi conseguito in Romania.

Ed infatti nel certificato il ministero dell'educazione rumeno si preoccupa di chiarire i presupposti normativi del rilascio del certificato stesso evidenziando la sussistenza delle condizioni previste:”.. *In Romania, la legislazione condiziona l'inquadramento nell'insegnamento preuniversitario in qualità di personale didattico qualificato, dal completamento di alcuni moduli psicopedagogici, complementari alla laurea e negli ambiti e specializzazione conformemente al curriculum dell'insegnamento preuniversitario, quindi coloro che hanno concluso gli studi universitari ed hanno accumulato un minimo di 30 crediti trasferibili del programma di formazione psicopedagogica ottenendo certificati di promozione del livello 1 (iniziale) il quale dà diritto di occupare posto didattico nell'insegnamento preuniversitario obbligatorio (prescolare, primario e secondario inferiore. Coloro che hanno concluso programmi di studi psicopedagogici ed hanno accumulato un minimo di 60 crediti trasferibili ottengono certificati di promozione del livello 2 (di approfondimento), il quale accorda il diritto di occupare il posto didattico nell'insegnamento nelle secondario superiore e post liceali, a condizione che*

sia completato un programma di master dello stesso ambito della laurea di studi universitari”

Il certificato, al fine di evidenziare che il possesso del programma di master dello stesso ambito degli studi universitari individuandolo espressamente nel titolo italiano riconosciuto equipollente, conclude poi affermando che: “...L’aver accumulato un minimo di 60 crediti dei moduli psicopedagogici nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di Studi e diploma di master, riconosciuto attraverso l’attestato di riconoscimento degli studi, rilasciato dal Centro nazionale di riconoscimento ed equipollenza degli Studi numero 72696/0306 2015/A.I. e rilasciato in data 2/7/2015 con il numero 81072 permette alla signora foglia Anna Giulia nata in data 6/7/1981 in località Santa Maria Capua Vetere, Italia, il diritto di insegnare nell’ambito di musica nell’insegnamento preuniversitario in Romania...”.

Quindi la certificazione rilasciata personalmente alla ricorrente evidenzia chiaramente che la ricorrente foglia Anna Giulia ha diritto a insegnare nell’ambito di musica nell’insegnamento preuniversitario in Romania annoverando fra i propri titoli anche il possesso di 1 diploma di studi rilasciato in Italia (ma ritenuto equipollente dal ministero dell’educazione della Romania).

È totalmente smentita, pertanto, l’affermazione contenuta nella impugnata ordinanza 2^o cui l’intero corso di studi debba essere sostenuto in Romania.

Del resto il percorso logico didattico seguito nelle certificato rilasciato alla ricorrente in data 12/12/2007 si pone in perfetta conformità ed in lineare concreta esecuzione con le disposizioni comunitarie, come confermate dalla giurisprudenza, che regolano

la formazione mista.

La ricorrente ha conseguito in Italia un diploma di Studi che è stato riconosciuto dall'ordinamento romeno come equipollente ad un titolo di studi rilasciato in Romania che consente l'accesso ai percorsi psicopedagogici successivi al master necessari per ottenere la qualificazione nell'insegnamento al livello iniziale (Nivel I) o al livello approfondito (Nivel I).

Il ministero dell'educazione ha attestato che ella può insegnare musica nell'insegnamento preuniversitario in Romania.

Non vi è dubbio che la ricorrente abbia diritto a svolgere la professione di insegnante in Romania, come risulta testualmente dalla certificazione rilasciata dal ministero dell'educazione della Romania alla ricorrente stessa.

Ed allora se ciò è vero, ed ebbero testualmente, non v'è dubbio che la possa esercitare la professione di insegnante in Italia in applicazione del principio di stabilimento.

Del resto il diritto della ricorrente di ottenere il riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero in virtù del diritto di stabilimento era stato fatto oggetto di uno specifico motivo di ricorso e segnatamente

“III

Violazione della Direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE. Illegittimità del provvedimento. Violazione del combinato disposto degli artt. 11 e 13 della Direttiva 2005/36/CE in riferimento ai certificati di “Adverentia” rilasciati ai ricorrenti nei quali è indicato che ciascun ricorrente ha il diritto di insegnare in Romania. Conflitto di interessi tra Stati. Violazione dell'art. 22 D. Lgs 206/2007 per mancata attivazione delle misure compensative. Violazione della

Libertà di Stabilimento e di circolazione dei lavoratori nello spazio comunitario."

Così il parere pro-veritate del prof. Scalese Giancarlo allegato in uno al ricorso introduttivo: *"In forza dell'appena delineato quadro normativo, risulta evidente come la rilevante condotta posta in essere dal PA, culminata nel rigetto delle domande di riconoscimento dei Programului Nivelul I e II quali titoli abilitativi all'insegnamento in Italia, si sia tradotta, sotto molteplici aspetti, in una palese violazione della dir. 2005/26/CE e dei rilevanti principi del diritto dell'UE.*

In primo luogo, l'avvenuto diniego avrebbe dovuto fare seguito a un'adeguata valutazione dei contenuti e della durata dei relativi percorsi di formazione psico-pedagogici, visto che si tratta di titoli richiesti, nel loro ordinamento di origine, per l'accesso alla professione di docente, ai sensi dell'art. 13, par. 1 della richiamata direttiva.

Tale valutazione sostanziale è risultata, invece, praticamente omessa, nonostante che il richiesto provvedimento con cui lo Stato ospite è chiamato alla valutazione dei titoli andrebbe, sotto questo aspetto, adeguatamente motivato, al fine di poterne verificare la legittimità rispetto al diritto dell'UE (cfr. ad es., Corte giust. sent. 7 maggio 1992, causa C-104/91, Aguirre Borrel, I-3003, punto 15).

*La PA si è limitata, piuttosto, a constatare, sulla base di una mera nota del Dicastero romeno per l'educazione nazionale" (peraltro già smentita documentalmente dagli stessi documenti del Ministero dell'Educazione della Romania e dai certificati di abilitazione rilasciati ai ricorrenti (Cfr. parte in breve e parte in fatto) *".. che i Programului Nivelul I e II costituirebbero una condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'ottenimento della qualifica di insegnante in**

Romania, richiedendo al soggetto che li abbia conseguiti pure l'aver compiuto nello stesso Paese i precedenti studi post-liceali e universitari (v. supra, sub 1).

A parte che sembrerebbe legittimo dubitare che questa possa realmente considerarsi la posizione ufficiale assunta in merito del Governo di Bucarest - visti i numerosi atti ufficiali del medesimo esecutivo che, prodotti da questa difesa, ne smentiscono il contenuto - resta quale dato incontrovertibile che i Programului Nivelul I e II costituiscono (quantomeno) dei diplomi attestanti il completamento della formazione professionale richiesta per l'esercizio di una determinata professione (quella di docente) nello Stato di origine.

Si tratta, in altri termini, di "titoli di formazione" che rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, nel certificare il compimento di una formazione professionale acquisita, appaiono senza dubbio suscettibili di essere sottoposti alla procedura di riconoscimento, nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 13 dir. 2005/26/CE.

Il che avrebbe imposto, innanzitutto, alla PA di procedere, nel caso di specie, a una loro effettiva valutazione; poi, qualora fossero state riscontrate delle sostanziali differenze con le qualifiche richieste dal nostro ordinamento si sarebbero dovute attivare delle opportune misure di compensazione, ex art. 14, par. 1 della dir. 2005/26/CE, da predisporre peraltro nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità, come chiarito dalla Corte giust. (cfr. sent. 2 dicembre 2010, cause riunite C-422/09, C-425/09, C-426/09, punto 65).

L'art. 13 dir. 2005/26/CE, infatti, richiamando espressamente quelle qualifiche professionali che danno "accesso alla professione" nello Stato di origine, deve essere interpretato nel senso di riferirsi semplicemente a quelle

qualifiche che, ai sensi dell'art. 3 dir. 2005/26/CE, sanciscono una formazione professionale acquisita.

Ciò che rileva, pertanto, è la formazione professionale conseguita, pure se questa non risultasse da sola sufficiente a garantire l'accesso a una determinata professione nello Stato di origine e qualora fosse richiesta la concomitante presenza di ulteriori fattori a essa estranea. In altri termini, lo Stato ospite è obbligato a verificare comunque, rispetto a ciascun caso concreto, l'eventuale corrispondenza delle competenze professionali richieste con quelle acquisite dal soggetto interessato nello Stato di origine.

A tale riguardo, i giudici di Lussemburgo hanno ben chiarito come lo Stato ospite, nel procedere alla suddetta valutazione, non possa non tenere conto delle conoscenze e delle qualifiche professionali acquisite all'estero dall'istante cittadino europeo (cfr. per tutte, Corte giust. sent. 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vassopoulou, punto 22).

Ne consegue che "Tale procedura di valutazione comparativa deve consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Questa valutazione dell'equipollenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare" (così, Corte giust. sent. 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard, punto 55, grassetto aggiunto).

D'altronde, anche in questa materia trova una sicura applicazione il principio di leale collaborazione, solennemente sancito dall'art. 4, par. 3 TUE, che obbliga gli Stati membri ad adoperarsi con tutti gli strumenti a loro disposizione al fine di dare massima attuazione alle norme comunitarie, compreso quelle concernenti le libertà fondamentali e le ancillari misure di armonizzazione.

Il che ulteriormente impone allo Stato ospite di adoperarsi secondo "buona fede" nel riconoscere i titoli di studio e di formazione ottenuti nel Paese di origine, assicurando un'interpretazione estensiva della normativa applicabile tesa alla realizzazione del massimo favor per il soggetto istante (cfr. ex multis, Corte giust. sent.: Vassopoulou cit., punti 14-15; 7 maggio 1992, causa C-104/91, Borrel, I-3003).

Peraltro, un tale obbligo generale gravante sullo Stato ospite si pone come ancora più esteso, ove solo si consideri che esso include non solo i diplomi in quanto tali, ma pure i presupposti per accedere agli esami per l'ottenimento della relativa qualifica (cfr. CGUE sent. 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser, I-13493)."

"...Il fondamento della libertà di stabilimento è principalmente determinato dal divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità. L'art. 49 TFUE, infatti, prevede che alle persone fisiche e giuridiche di uno Stato membro, che si stabiliscono in un altro Stato membro, debba essere assicurato da quest'ultimo lo stesso trattamento giuridico riservato ai propri nazionali, vietando, così, qualsiasi discriminazione di tipo soggettivo. Ben può dirsi, allora, che l'obiettivo della libertà di stabilimento coincida tendenzialmente con il principio del trattamento nazionale, non riguardando in linea di massima i soggetti che vantano la nazionalità dello Stato ospite. È d'altronde pacifico che le fonti europee non si applichino alle situazioni meramente interne.

Tuttavia, la regola del trattamento nazionale non può essere spinta al punto da condurre alla negazione totale del diritto di stabilimento che, in ultima analisi, si indirizza a tutti i cittadini europei.

Al riguardo la giurisprudenza comunitaria si è mostrata particolarmente sensibile nel favorire il godimento del diritto in questione, censurando quelle pratiche discriminatorie che gli Stati membri pongono in essere a danno dei propri cittadini, attraverso un'applicazione distorta del diritto dell'Unione.

Tali "discriminazioni al rovescio", vengono costantemente condannate dalla Cort. Giust. pure con riguardo alla materia de qua, al punto che può rilevarsi un consolidato principio di origine pretoria, in virtù del quale possono invocare il diritto di stabilimento anche le persone che, avendo la cittadinanza dello Stato ospite nel quale intendono esercitare un'attività lavorativa, abbiano conseguito in un altro Paese membro la relativa preparazione professionale.

Così i Giudici di Lussemburgo, pronunciandosi rispetto a fattispecie del tutto simili all'attuale caso del riconoscimento dei Programului Nivelul I e II, sul presupposto che non si possono "escludere dai vantaggi del diritto comunitario i cittadini di un determinato Stato membro, qualora questi, per il fatto di aver risieduto regolarmente nel territorio di un altro Stato membro e di avervi acquistato una qualifica professionale riconosciuta dal diritto comunitario, si trovino, rispetto al loro Stato d'origine, in una situazione analoga a quella di tutti gli altri soggetti che fruiscono dei diritti e delle libertà garantite dal Trattato", hanno chiaramente affermato il diritto dei cittadini europei di avvalersi nel proprio Paese di titoli post-universitari acquisiti in un altro

Stato membro (v. Corte giust. sent. 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, punti 15 ss.; nello stesso ordine di idee, cfr. ex multis, sent.: 3 ottobre 1990, causa C-61/89, Bouchoucha, punto 13; 8 luglio 1999, causa C-234/97, Bobadilla, punto 30; 6 giugno 2000, causa C-281/98, Agonese, I-4139)...”.

Considerare la validità della motivazione dell’ordinanza creerebbe una discriminazione al contrario in favore dei docenti rumeni in palese violazione dei principi comunitari. Così, sul punto, il prof. Scalese: *““Più precisamente, ci si troverebbe al cospetto di una “discriminazione indiretta o occulta” che, sebbene indistintamente applicabile a tutte le persone private, finirebbe con l’avvantaggiare i cittadini nazionali (cfr. per tutte, Corte giust. sent. 12 febbraio 1974, 152/73 Sotgiu,, punto 11), consentendosi l’accesso alla professione di docente solo a chi abbia compiuto in Romania una precedente attività di studio e*

Significativamente la Corte giust. ha precisato che la parità di trattamento dei lavoratori deve essere garantita “di fatto” e non solo “di diritto”, con la conseguenza che pure l’applicazione di criteri differenti dalla cittadinanza potrebbe dal luogo a una discriminazione dissimulata fondata sulla nazionalità (cfr. ex multis, Corte giust., sent. 23 maggio 1996, causa C-237/94, O’Flinn, I-2617, punto 20).

Se realmente, allora, il conseguimento dei Programului Nivelul I e II costituissero una condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’ottenimento della qualifica di insegnante in Romania, per le ragioni anzidette, non vi sarebbero dubbi circa l’infrazione del diritto dell’UE perpetrata da questo Stato.

Ciò, peraltro, indipendentemente dal suo effettivo assetto legislativo, dato che anche una semplice prassi amministrativa potrebbe integrare gli

estremi dell'illecito comunitario (v. ex multis Corte giust. sent. 27 aprile 2006, causa C-441/02, Commissione c. Germania, I-3409).

A questo punto, deve ritenersi che il Governo italiano, nell'aver dato seguito a delle (supposte) indicazioni contra ius fornite in materia dalla Romania per quanto inerenti alla regolamentazione di sue fattispecie domestiche, abbia finito con il ratificare, facendola propria, la posizione assunta da questo Stato, rendendosi (quantomeno) corresponsabile nell'attuazione di una pratica discriminatoria, vietata dai Trattati UE.

La costante giurisprudenza comunitaria ha da sempre recisamente negato la possibilità per uno Stato membro d'invocare quale causa di giustificazione della propria condotta l'inadempimento di un altro Stato membro (cfr. per tutte, Corte giust. sent. 25 settembre 1979, causa C-232/78, Commissione c. Francia, 2729).

Senza contare poi che, qualora fosse confermata l'ufficialità della posizione romena invocata dalla PA, si profilerebbe un concorso dello Stato italiano nell'illecito altrui, alla luce di un consolidato principio di diritto internazionale che condanna le partecipazioni plurisoggettive degli Stati nella realizzazione dell'illecito (cfr. artt. 16 ss. del Progetto sulla responsabilità internazionale degli Stati, approvato dalla Commissione di diritto internazionale, nel 2001), da ritenersi di certo applicabile pure in ambito comunitario.

Da ultimo, è appena il caso di segnalare, ai fini della valutazione del caso in esame, la totale irrilevanza del richiamato parere del CIMEA (v. supra, sub 1) che, nell'asseverare la legittimità dell'operato PA, ha semplicemente contribuito alla realizzazione comportamento antiggiuridico posto in essere dal Governo italiano, trattandosi di un'articolazione del medesimo Esecutivo; del resto, nemo iudex in re sua.

Oltre ad essere chiaramente illegittima ed è in violazione dei principi comunitari chiaramente affermati dalla corte di giustizia è fonte di grave responsabilità patrimoniale nei confronti, responsabilità che si riserva di azionare in separato giudizio”.

Omessa considerazione delle ulteriori attestazioni del ministero romeno secondo cui il docente che abbia conseguito il titolo di studio in Italia e completato il percorso psicopedagogico in Romania di I e II livello ha diritto ad insegnare nell'insegnamento preuniversitario in Romania.

La decisione del Tribunale, si pone, in aperto contrasto con numerose altre decisioni del ministero dell'educazione della Romania, decisione espressamente richiamati in ricorso in cui il ministero dell'educazione Nazionale della Romania ha più volte affermato che il docente che abbia conseguito il titolo di studio in Italia e completato il percorso psicopedagogico in Romania di I e II livello ha diritto ad insegnare nell'insegnamento preuniversitario in Romania.

Tali atti sono stati più volte richiamati nel corpo del ricorso introduttivo ma non sono stati tenuti in alcuna considerazione e valutazione dal tribunale amministrativo.

1) Ordinanza n. 5414/2016 emanata dal Ministero rumeno dell'Educazione Nazionale e della Ricerca Scientifica della Romania, inerente le metodologie di rilascio dei certificati professionali dei docenti.

In essa si afferma chei laureati, che hanno conseguito il livello I e II del programma psicopedagogico, hanno il “*..diritto di occupare dei posti all'insegnamento preuniversitario obbligatorio e*

secondario superiore, postliceale e superiore..." (così l'ordinanza n. 5414/2016 del Ministero dell'Educazione Rumeno).

2) Nota prot. 76921/13.06.2017 del il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione Rumeno, Corina Marin.

Con la stessa si precisa che i laureati che hanno maturato almeno 30 crediti e conseguito il certificato di Livello I possono insegnare in Romania.

Così testualmente: " *...i laureati degli studi accademici i quali hanno maturato al minimo 30 crediti trasferibili del programma di formazione psicopedagogica e conseguito il certificato conclusivo livello I (iniziale) che conferisce ai medesimi il diritto di occupare un posto didattico nell'insegnamento preaccademico obbligatorio (prescolastico, primario e secondario di primo grado); con la maturazione di 30 crediti al minimo dei moduli psicopedagogici nella specializzazione conseguita con il diploma di laurea, riconosciuto con il Certificato di riconoscimento degli studi, registrato al Centro Nazionale di asseverazione ed equipollenza degli Studi ..(omissis)..;*

3) La nota prot. 85.310/14/11/2017 del Segretario di Stato di Bucarest, Ariana Oana Bucur.

Con la stessa si ribadisce che il superamento della formazione psicopedagogica (Livello I e Livello II) abilita all'insegnamento preaccademico in Romania.

Così testualmente: " *... il superamento della formazione psicopedagogica nel dominio specificato nel certificato rilasciato dal Centro Nazionale di Asseverazione ed Equipollenza dei Diplomi conferisce al titolare il diritto d'insegnare nell'insegnamento preaccademico, sul territorio della Romania; ... (omissis) ... La direttiva (NDR 2005/36/CE (non ha per oggetto il*

riconoscimento, da parte degli stati membri, delle decisioni di riconoscimento disposte in forza della relativa decisione degli altri Stati Membri...”;

4) Nota nr. 10457M/15.01.2019 del Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania.

Nella stessa si afferma che: “...In base all’attestato di riconoscimento rilasciato da CNRED e dei certificati/attestati di compimento dei programmi di formazione psicopedagogica livello I e II, Lei ha il diritto di partecipare ai concorsi per occupare le posizioni di docenti/cattedre vacanti/riservati nell’istruzione secondaria, di essere assunta come personale docente qualificato e di insegnare la disciplina/le discipline dal settore per cui è stato effettuato il riconoscimento degli studi, in linea con Il Centralizzatore per le discipline di insegnamento, i campi e le specializzazioni, nonché le prove di concorso, per l’inquadramento del personale docente dell’istruzione secondaria...”.

5) In ogni caso la posizione del Ministero dell'Educazione Rumeno è espressa anche in comunicazioni inviate in risposta ad istanze di privati cittadini.

In particolare nel rispondere a specifica istanza avanzata dalla prof.ssa Ventimiglia Anna di Monteforte il Ministero Rumeno afferma a chiare lettere che: “..La laurea in formazione psicopedagogica nel campo specificato nell’attesto rilasciato dal Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi conferisce il diritto d’insegnare nell’insegnamento preuniversitario sul territorio della Romania”

6) In perfetta coerenza, con il diritto all’insegnamento in Romania, il Ministero dell’Istruzione, ha già emesso **due distinti**

decreti di riconoscimento in favore di docenti italiani che avevano conseguito in Italia il titolo di laurea ed in Romania il programma di formazione psico-pedagogica.

Ed infatti Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pertanto, dopo aver consultato la competente Autorità Rumena, in ordine a **situazioni analoghe a quella dei ricorrenti (percorso di Laurea in Italia e formazione psico-pedagogica in Romania)** ha emesso i decreti di riconoscimento in favore dei professori Abate e Marisi.

La situazione fattuale e giuridica che ha portato al riconoscimento, in Italia, dei titoli di formazione conseguiti in Romania da parte del prof. Abate e della Prof.ssa Marisi era perfettamente identica a quella dei ricorrenti.

Le esposte considerazioni evidenziano in maniera chiara l'erroneità dell'atto oggi impugnato e della decisione del giudice di primo grado in quanto lo affermato nella impugnata nota:" *l'attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all'estero, può rilasciato al richiedente, solo nel caso in cui quest'ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari*

e quindi che il Diploma di Laura in quanto conseguito in Italia non costituisce titolo per il rilascio dell'attestato rumeno di conformità degli studi con le disposizioni della direttiva 2005/36 CE.

e in conclusione che la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena e quindi non può essere riconosciuta dal MIUR in quanto non riconosciuta dalla competente

autorità Rumena..."

È del tutto erroneo ed in contrasto con le chiare indicazioni del ministero dell'educazione della Romania che attribuisce chiaramente alla ricorrente il diritto di insegnare musica nell'insegnamento preuniversitario della Romania nella chiara consapevolezza, in quanto dice affatto menzione nel certificato stesso, che il diploma di studi è stato conseguito in Italia.

Si ribadiscono, pertanto, i motivi esposti nel ricorso introduttivo che qui di seguito si riportano integralmente:

"I

Violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990.

Omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

In via preliminare

Il Miur, con la nota 5636/2019, oggi impugnata, ha rigettato, in maniera collettiva, le istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in Romania dai ricorrenti.

E' necessario sottoporre all'attenzione del Tribunale un dato evidente: il rigetto delle istanze di riconoscimento dei titoli esteri, non anticipato da alcuna comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di rigetto "collettivo", non seguito dalla comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo relativo alla posizione di ciascun ricorrente né preceduto dal preavviso di rigetto individuale rappresenta, senza dubbio, un atto illegittimo.

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento si fonda sulla duplice esigenza, da un lato, di porre i destinatari dell'azione amministrativa in grado di far valere i propri diritti partecipativi, dall'altro, di consentire all'amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti e di meglio perseguire l'interesse pubblico principale, a fronte degli

altri interessi pubblici e privati eventualmente coinvolti.

Nel caso di specie, risulta violato l'art. 10 bis della l. 241/1990 a mente del quale: "...Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo..."

Il Ministero dell'Istruzione non ha inviato alcun preavviso di rigetto come previsto dall'art. 10 bis della l. 241/1990.

*Preme ricordare, senza soffermarsi ulteriormente, che il procedimento amministrativo, in Italia, è **ancora** regolato dalla normativa di cui alla l. 241/1990 ed è tuttora vigente!!!!!!!!!!!!*

Ma il Direttore Generale del Miur, sembra aver dimenticato la pur nota circostanza: illegittimo rigettare, in maniera collettiva, in spregio alle norme della legge 241/90, le istanze di riconoscimento di titoli di formazione conseguiti all'estero in ragione della diversità l'una dall'altra.

Esiste una ratio sottesa alla normativa di cui alla legge 241/90: ogni caso va valutato per la propria individualità e per le proprie peculiari caratteristiche.

Che, nel caso in esame è significativa posto che trattasi di procedimento di riconoscimento individuali e non soggetti al riconoscimento automatico.

Ed infatti la formazione professionale è composta da due segmenti:

- 1) formazione accademica (diploma di laurea);
- 2) formazione psicopedagogica (percorso psicopedagogico - Tfa, Pas e SSIS - italiani);

Il caso in esame si inserisce nella **cd. formazione mista**, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE in quanto il titolo di laurea è stato conseguito in Italia ed il percorso psicopedagogico in Romania.

Nulla di strano, in quanto ai sensi della Direttiva 2005/36/UE, la formazione mista è **regolamentata** ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.

Non applicandosi il principio del riconoscimento automatico ne deriva quindi che ogni singola istanza di riconoscimento va partitamente esaminata e, della stessa, vanno indicati i motivi del procedimento amministrativo che la definisce.

La nota Ministeriale ha rigettato, in maniera, indistinta ed indiscriminata, la posizione di tutti coloro che, in Romania, hanno affrontato il percorso di formazione psicopedagogica: sono state rigettate in maniera collettiva le istanze di riconoscimento, individuali, di titoli di formazione conseguiti all'estero e non è stata effettuata alcuna valutazione, in concreto, delle singole istanze.

La generica e generale comunicazione di rigetto va quindi annullata.

Ma v'è di più.

Il secondo capoverso, comma 2, dell'art. 21 octies della l. 241/90 prevede che «Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».

Il difetto di comunicazione dell'avvio del procedimento viene reputato dal legislatore come potenzialmente "inidoneo" ad invalidare un

provvedimento discrezionale.

Sarà onere della PA dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Nel caso in esame, il provvedimento amministrativo va annullato.

Il contenuto dell'atto, avrebbe potuto certamente essere diverso da quello emanato semplicemente, chiedendo integrazioni al ricorrente che avrebbe documentato il possesso di titoli utili ad ottenere il riconoscimento e fornito elementi di valutazione decisivo attraverso al produzione di documenti significativi.

II

Violazione dell'art 3 della legge 241/90

Difetto di motivazione.

Omesso esame di documenti decisivi ai fini della valutazione in possesso del MIUR in possesso del MIUR Contraddittorietà dello stesso. Violazione della Direttiva 2005/36/CE e del Decreto Legislativo 206/2007. Violazione dell'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento dei lavoratori.

La nota impugnata è gravemente e lacunosa nella valutazione degli atti del procedimento amministrativo, di cui molti sono omessi e nella valutazione delle affermazioni delle autorità rumene.

In particolare in maniera del tutto strumentale, probabilmente sospetta ma certamente contraria al corretto andamento dell'attività amministrativa il MIUR non ha valutato documenti in proprio possesso in cui risultano confermate le deduzioni dei ricorrenti emettendo il provvedimento impugnato sulla scorta di altri documenti di segno contrario.

Nel corpo del provvedimento stesso, invece, il Ministero avrebbe

dovuto dare conto di tutta la documentazione in suo possesso e **prodotta a corredo delle istanze di riconoscimento** e poi emettere il provvedimento conclusivo dando atto dei criteri di valutazione utilizzati per giungere alla formazione della decisione.

A pagina 2 dell'Avviso del 02.04.2019, oggi impugnato, si legge: "...è stata esaminata l'ordinanza del Ministero rumeno dell'educazione nazionale e della ricerca scientifica n. 5414/2016 del 4 Ottobre 2016, riguardante la metodologia da utilizzare per il rilascio dell'Attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento di qualifiche professionali.

Dopo aver constatato l'esistenza di due diversi certificati rilasciati dal Ministero rumeno, uno attestante la conformità alla Direttiva, e l'altro che attesta esclusivamente il compimento di un programma di formazione psicopedagogica, questa Amministrazione ha avviato a partire dal 2016 una interlocuzione istituzionale con il suddetto Ministero, che si è conclusa nel novembre 2018 con l'invio di una Nota ufficiale a firma del segretario di stato rumeno per l'educazione nazionale e la ricerca scientifica.

Tale nota chiarisce in maniera definitiva che "il possesso di certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania", precisando che "considerato che in Romania il diritto di insegnare nell'istruzione pre-universitaria è condizionato dal conseguimento della formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studio, il possesso dell'attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non altresì sufficiente, essendo la condizione principale di aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania". Inoltre il Ministero rumeno specifica che

“l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari...”.

Agli atti del procedimento amministrativo che interessa i ricorrenti si trovano e avrebbero dovuto essere esaminati documenti decisivi:

- I certificati di abilitazione *cd. Adverentia*:

Nei certificati, *cd. Adverentia*, rilasciati ai ricorrenti al termine del percorso rumeno si legge: “...L’acquisizione di un minimo di 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella specializzazione conseguita con il diploma di studi ed il diploma di laurea magistrale, riconosciuto con l’Attestato di riconoscimento degli studi registrato presso il Centro Nazionale per il Riconoscimento e l’Equipollenza degli Studi con il n. ...(omissi)... **conferisce al sig. (omissis)..., il diritto all’insegnamento nel campo della(omissis), nella scuola preuniversitaria di Romania...**”.

I certificati di abilitazione sono stati, inoltre, rilasciati successivamente alla comunicazione n. 5414/2016 del 4 Ottobre 2016 richiamata dall’avviso impugnato.

Inoltre i certificati di abilitazione sono stati rilasciati individualmente e quindi dopo l’esame delle singole posizioni soggettive e del corso di studi superato.

Essi costituiscono un provvedimento speciale rispetto alla nota, di carattere generale, emanata dal ministero rumeno in data 4 Ottobre 2016, nota peraltro ampiamente superata e smentita da successive comunicazioni.

Invece l'esame di tali documenti è del tutto omesso nella nota oggi impugnata ed infatti degli stessi non si fa affatto menzione nell'avviso impugnato.

Vi è allora una evidente difetto motivazionale in quanto documenti certamente decisivi non sono stati affatto esaminati pur essendo in possesso del MIUR.

In particolare si fa riferimento ai certificati di abilitazione rilasciati ai singoli ricorrenti e allegati a corredo dell'istanza di riconoscimento in cui per ogni singolo candidato, dopo l'esame della documentazione presentata e del percorso di studi effettuati in Romania è stato attestato e certificato il diritto degli stessi a insegnare in Romania nella fascia di insegnamento pre-universitario.

I certificati di Adeverentia dovevano essere certamente privilegiati e comunque esaminati in ragione della loro specificità rispetto a generali provvedimenti e note emessi dalla ministero rumeno addirittura nell'anno 2016

Dovevano, anzi, essere elemento di valutazione privilegiato anche in ragione della loro rilascio successivo alla nota presa in considerazione nell'atto impugnato e della specifica valenza individuale.

Sono stati inoltre rilasciati in data successiva al 4.10.2016.

Di contro va considerato che la nota Miur 5636/2019, richiama genericamente il contenuto (probabilmente tradotto) della presunta nota del Ministero rumeno senza citarne la data ed il numero di protocollo.

Il MIUR, pertanto, ha rigettato in forma collettiva, tutte le istanze presentate dai docenti che hanno conseguito il percorso psico-pedagogico in Romania mentre gli attestati rilasciati ai ricorrenti sono di contenuto opposto e pur essendo stati prodotti dei richiedenti non sono stati

affatto esaminati pur possedendo un maggior grado di specificità essendo riferiti al caso specifico e concreto.

Poiché i due piani interpretativi si muovono su diversi profili e segnatamente quello particolare che scaturisce dal certificato individualmente rilasciato ai ricorrenti e quello generale costituito da una esplicitazione delle modalità di formazione nello Stato membro estero è del tutto evidente che non può considerarsi implicitamente revocato il certificato individuale muovendosi i due documenti su due diversi profili e non potendosi ipotizzare una revoca implicita del documento individuale.

Era allora necessaria ed indispensabile, pertanto, una espressa presa di posizione, nell'atto impugnato, in merito alla validità ed alla qualifica attribuita nei certificati individuale, non potendosi certo ipotizzare che gli stessi siano stati implicitamente revocati da una nota successiva emessa dallo stesso ente, che peraltro non prende in espressa considerazione lo specifico certificato in precedenza rilasciato ai ricorrenti.

Manca inoltre, circostanza certamente decisiva, ogni valutazione in ordine al percorso formativo svolto dai ricorrenti pur allegato all'istanza di riconoscimento.

Il MIUR, non può assolutamente omettere nel provvedimento la valutazione del certificato rilasciato al singolo richiedente utilizzando una nota del ministero rumeno del tutto generica e emanata antecedentemente al rilascio del certificato stesso.

Ma v'è di più.

In base al principio di leale collaborazione tra Stati - che ha trovato diretto riconoscimento a livello comunitario - solennemente sancito dall'articolo 4, paragrafo 3 del TUE, che obbliga gli Stati membri ad adoperarsi con tutti gli strumenti a loro disposizione al fine di dare

massima attuazione alle norme comunitarie, comprese quelle concernenti le libertà fondamentali e le misure di armonizzazione, lo stato ospite avrebbe dovuto adoperarsi secondo "buona fede" nel riconoscere titoli di studio di formazione ottenuti nel paese di origine, assicurando l'integrazione estensiva della normativa applicabile tesa alla realizzazione del massimo favor per il soggetto istante.

Esistono, infatti, una serie di documenti già richiamati in premessa alcuni dei quali è diretta conoscenza del MIUR in quanto ad esso diretti o da esso provenienti **da cui risultano elementi del tutto contrari alle conclusioni cui il ministero è pervenuto nell'atto impugnato.**

Ove il Ministero Italiano avesse, con la diligenza che gli è imposta dalle norme comunitarie e dalla interpretazione delle stesse effettuata dalla Corte di Giustizia che ha emesso principi direttamente applicabili nel diritto nazionale, sarebbe giunto a diversa valutazione.

Ma tali documenti non sono stati affatto esaminati.

In particolare:

a) Il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione della Romania, Corina Marin, con nota prot. 76921/13.06.2017 ha chiarito che i titoli di cui i ricorrenti sono in possesso attribuiscono il diritto di insegnare nell'insegnamento obbligatorio della Romania: "...i laureati degli studi accademici i quali hanno maturato al minimo 30 crediti trasferibili del programma di formazione psicopedagogica conseguito il certificato conclusivo livello I (iniziale) che conferisce ai medesimi il diritto di occupare un posto didattico nell'insegnamento preaccademico obbligatorio (prescolastico, primario e secondario di primo grado); con la maturazione di 30 crediti al minimo dei moduli psicopedagogici nella specializzazione conseguita con il diploma di laurea, riconosciuto con il Certificato di riconoscimento degli

studi, registrato al Centro Nazionale di asseverazione ed equipollenza degli Studi ..(omissis)... si conferisce al sig. ...(omissis) il diritto d'insegnare ...(omissis) .. nell'insegnamento obbligatorio della Romania...".

La nota è successiva alla comunicazione del 4.10.2016 richiamata dall'avviso impugnato;

b) Il Segretario di Stato della Romania, Ariana Oana Bucur, con nota prot. 85.310/14/11/2017 ha così chiarito: "...il superamento della formazione psicopedagogica nel dominio specificato nel certificato rilasciato dal Centro Nazionale di Asseverazione ed Equipollenza dei Diplomi conferisce al titolare il diritto d'insegnare nell'insegnamento preaccademico, sul territorio della Romania; ...(omissis)... La direttiva (NDR 2005/36/CE) non ha per oggetto il riconoscimento, da parte degli stati membri, delle decisioni di riconoscimento disposte in forza della relativa decisione degli altri Stati Membri...".

Anche tale comunicazione è successiva alla nota del 4.10.2016 richiamata dall'avviso impugnato;

d) anche nelle comunicazioni ufficiali intercorse fra il Ministero dell'Istruzione Italiano ed il Ministero della Romania viene sempre affermato il diritto all'insegnamento nella scuola pubblica in Romania di coloro i quali, come ricorrenti, abbiano svolto in Italia il percorso accademico ed in Romania il percorso pedagogico.

In tal senso espressamente il ministero rumeno in risposta ad una specifica richiesta inviata dal Ministero dell'Istruzione Italiano: "Italians that have an Italian academic training (equaled by CNRED) and Romanian pedagogical training can teach in public schools in Romania".

Lo stesso Ministero dell'Educazione della Romania peraltro, ha affermato espressamente più volte, il diritto dei ricorrenti - cittadini italiani

che hanno conseguito il diploma di laurea in Italia ed il percorso pedagogico post lauream in Romania - allo svolgimento della professione di docente nel territorio della Romania;

e) La recentissima **nota nr. 10457M/15.01.2019 del Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania**, si pone nel medesimo solco interpretativo affermando il valore abilitante in Romania di coloro i quali abbiano ottenuto la dichiarazione di equipollenza della diploma di laurea conseguito in Italia nel paese rumeno oltre al superamento dei programmi di formazione psicopedagogica livello I e II.

Nella stessa si afferma infatti che: "...In base all'attestato di riconoscimento rilasciato da CNRED e dei certificati/attestati di compimento dei programmi di formazione psicopedagogica livello I e II, **Lei ha il diritto di partecipare ai concorsi per occupare le posizione di docenti/cattedre vacanti/riservati nell'istruzione secondaria, di essere assunta come personale docente qualificato e di insegnare la disciplina/le discipline dal settore per cui è stato effettuato il riconoscimento degli studi**, in linea con Il Centralizzatore per le discipline di insegnamento, i campi e le specializzazioni, nonché le prove di concorso, per l'inquadramento del personale docente dell'istruzione secondaria...";

f) conforme a tutte le valutazioni innanzi richiamate anche una ulteriore comunicazione del ministero dell'educazione della Romania in risposta a specifica richiesta avanzata da docenti interessati al riconoscimento del titolo conseguito in Romania in Italia.

Ed infatti il **Ministero dell'Educazione della Romania**, a fronte della richiesta della prof.ssa Ventimiglia Anna di Monteforte, afferma a chiare lettere che "La laurea in formazione psicopedagogica nel campo specificato nell'attesto rilasciato dal Centro Nazionale di Riconoscimento ed

Equiparazione degli Studi conferisce il diritto d'insegnare nell'insegnamento preuniversitario sul territorio della Romania"

Così si legge nell'attestato:

d. Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi conferisce il diritto d'insegnare nell'insegnamento preuniversitario, sul territorio della Romania

Tali elementi non sono stati affatto valutati ne acquisiti dal MIUR.

L'omesso esame dei documenti pur in possesso del Ministero si traduce in un vizio del procedimento amministrativo per violazione del principio di leale collaborazione fra i ministeri ed in una carenza motivazionale.

E già tanto basterebbe.

Ma, per mero scrupolo difensivo, ove si esaminino, alla luce dei documenti prodotti le affermazioni contenute nella nota, se ne evidenzia la totale infondatezza.

Nell'avviso 5636/2019, al paragrafo 5, il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione afferma quanto segue: "...Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007..."

L'avviso, al paragrafo 9, prosegue statuendo che "...dopo aver constatato l'esistenza di due diversi certificati rilasciati dal Ministero rumeno, uno attestante la conformità alla Direttiva, e l'altro che attesta esclusivamente il compimento di un programma di formazione psicopedagogica..."

Al paragrafo 10, si legge “il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria ma non sufficiente al fine di ottenere una qualifica professionale di docente in Romania”

Al paragrafo 12 il Direttore Generale afferma quanto segue: “E’ pertanto evidente che la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena...(omissis).. e di conseguenza non può essere riconosciuta dal MIUR...”

Le affermazioni contenute nella nota sono erranee, infondate e sono

Data di invio	February 07, 2017
Da:	Italia Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Ufficio di Gabinetto del
A	Romania Ministerul Educației Naționale - Direcția Generală Management Resurse Umane

mentite documentalmente da documenti provenienti dallo stesso Ministero dell'Educazione della Romania e dal Miur italiano.

Invero, il documento allegato in uno al presente ricorso, afferente ad una richiesta inviato dal Ministero dell'Istruzione Italiano al Ministero Rumeno, afferma quanto segue: “Italians that have an Italian academic training (equaled by CNRED) and Romanian pedagogical training can teach in publis schools In Romania” (all. 1)

In altri termini: possono insegnare nella scuola pubblica della Romania tutti i cittadini italiani che hanno svolto un percorso pedagogico in Romania anche se abbiano conseguito la laurea in Italia.

La stessa affermazione viene ribadita, in termini diversi, sul certificato “Adeverinta” rilasciato ai ricorrenti (cfr. doc. allegato) ultimi due capoversi:

(attestato rilasciato dal Ministero Rumeno, a titolo esemplificativo, al ricorrente Cullè Alfredo).

In base all'attestato di riconoscimento rilasciato da CNRED e dei certificati/attestati di compimento dei programmi di formazione psicopedagogica livello I e II, Lei ha il diritto di partecipare ai concorsi per occupare le posizioni di docenti/cattedre vacanti/riservati nell'istruzione secondaria, di essere assunta come personale docente qualificato e di insegnare la disciplina/le discipline dal settore per cui è stato effettuato il



MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Direzione Generale Management Preaccademico

riconoscimento degli studi, in linea con Il Centralizzatore per le discipline di insegnamento, i campi e le specializzazioni, nonché le prove di concorso, per l'inquadramento del personale docente dell'istruzione secondaria, approvato annualmente tramite l'ordine del ministro dell'educazione nazionale, il quale può essere consultato sulla pagina web del Ministero dell'Educazione Nazionale: <http://titularizare.edu.ro/2018/>:

riconoscimento degli studi registrato presso il Centro Nazionale per il Riconoscimento e l'Equipollenza degli Studi con il n. 86108/18.01.2017/A.I. e rilasciato il 20.01.2017 con il n. 93 083, conferisce al sig. **CULLE ALFREDO**, nato il 24.09.1981 nella località di Latina, Italia, il diritto all'insegnamento nel campo *Musica*, nella scuola preuniversitaria di Romania.

Nel certificato, dunque, è chiaramente indicato che il docente – che ha conseguito in Italia la Laurea ed in Romania ha completato il percorso psico-pedagogico – ha il diritto all'insegnamento nella scuola preuniversitaria della Romania.

In maniera conforme, la Nota nr. 10457M/15.01.2019 del Ministero dell'Educazione Nazionale Rumeno, (cfr doc. allegato), afferma che:

• Infatti, un cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, per essere assunto, in Romania, come personale docente qualificato, secondo i risultati ottenuti ai concorsi per le posizioni di docenti/cattedre vacanti/riservati nell'istruzione secondaria, è necessario che lo stesso abbia completato gli studi nel profilo della posizione (avente il diploma/i diplomi riconosciuti/equiparati dal Ministero dell'Educazione Nazionale o degli studi completati in Romania), nonché il programma/ i programmi di formazione psicopedagogica, per la specializzazione del diploma di laurea/master;

Inoltre si può constatare che il sistema romeno di formazione psicopedagogica per la professione d'insegnante è simile con quello italiano (60CFU 1500 ore), e l'Università „Dimitrie Cantemir” di Tîrgu Mureş ha svolto le attività didattiche nel rispetto delle regolamentazioni interne e comunitarie nel settore. (Allegato 4)

In merito alla duplicità dei certificati rilasciati, dalla Romania, a cittadini Italiani che conseguono il percorso psico-pedagogico in Romania rispetto ai certificati rilasciati ai cittadini rumeni/italiani che conseguono il percorso di laurea in Italia ed il successivo percorso psico-pedagogico in Romania.

Corrisponde al vero che il Ministero dell'Educazione della Romania rilascia due certificati.

Ed infatti, la distinzione è dovuta proprio alla pedissequa applicazione della normativa europea in quanto la Romania, ai sensi della

normativa comunitaria, non può specificare il livello di qualifica e gli studi consentiti in quanto non è a conoscenza della corrispondenza nelle classi di concorso italiane e non è la stessa l'organo che deve specificarne.

Ma il Ministero dell'Educazione della Romania, in una risposta ufficiale della prof.ssa Ventimiglia Anna di Monteforte (Cfr. doc. allegato), da parte del Ministero dell'Educazione Rumeno, afferma a chiare lettere quanto segue:

- La laurea in formazione psicopedagogica nel campo specificato nell'attestato rilasciato dal Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi conferisce il diritto d'insegnare nell'insegnamento preuniversitario, sul territorio della Romania
- Quindi, tenendo conto dagli studi compiuti, ai sensi delle disposizioni dalla metodologia sopramenzionata anteriormente, in Romania, nell'insegnamento secondario di primo grado (livello 2 ISCED) e nell'insegnamento di secondo grado (livello 3 ISCED) della Romania, per i gruppi di età menzionati, Lei soddisfa le condizioni di studi per insegnare *educazione musicale e musica strumentale (flauto)*.

- Ai sensi delle disposizioni previste dall'Allegato VII della Direttiva 2005/36/CE con le seguenti modifiche ed integrazioni, le competenti autorità di ciascun stato membro rilascia un documento che attesti il livello di qualifica dei diplomi emessi sul territorio di tale Stato in conformità con le previste disposizioni nazionali. Quindi, il Ministero dell'Educazione Nazionale di Romania non rappresenta l'autorità competente per stabilire, per conto di un'altra autorità straniera, quale è il livello di qualifica di una diploma emesso da un altro stato membro dell'Unione Europea.
- Vogliamo precisare che il diploma di studi, riconosciuto dal Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi come diploma di master nel campo *musica*, assieme alla formazione psicopedagogica, conferisce il diritto d'insegnare nell'insegnamento preuniversitario, sul territorio della Romania.

In altri termini, è l'Italia il paese che deve rilasciare, ai sensi della Direttiva 2005/36 il livello di qualifica (cfr. doc. 6).

In merito al paragrafo 13 della nota, attinente al corso sul Sostegno, non ha ad oggetto il riconoscimento dei titoli dei ricorrenti che invece riguardano il riconoscimento dei titoli sulla materia.

In merito al paragrafo 14 della nota.

Il Cimea ha rilasciato un parere che va in netto contrasto con le dichiarazioni del Ministero rumeno e, comunque, il parere del Cimea può considerarsi – in ragione dell'organigramma dello stesso – tamquam non esset.

Da ultimo, la “nota” 5636/2019 richiama una “Nota Ufficiale” a firma del Segretario di Stato rumeno per l'educazione nazionale.

La nota rumena afferma il contrario di quanto dichiarato dal Miur Italiano.

I ricorrenti, hanno richiesto al Ministero dell'Istruzione Italiano, mediante apposita richiesta di accesso agli atti ai sensi della l. 241/1990, il rilascio della documentazione attestante la nota ufficiale del Ministero dell'Educazione della Romania e tutta la documentazione intercorsa (Sul punto si chiede a codesto Tribunale l'esibizione con riserva di formalizzare ulteriormente istanza di accesso agli atti in corso di causa) (Cfr. doc. allegati).

Il paragrafo 11 della nota è parimenti smentito:

In Romania, i ricorrenti hanno superato un percorso di specializzazione che consente agli stessi di svolgere la professione di docente sulla scorta del titolo di laurea acquisito (nel caso di specie, spetterà all'Italia, indicare l'ambito di applicazione del docente sulla scorta della formazione universitaria acquisita in Italia.

- 
- Ai sensi delle disposizioni previste dall'Allegato VII della Direttiva 2005/36/CE con le seguenti modifiche ed integrazioni, le competenti autorità di ciascuno stato membro rilascia un documento che attesti il livello di qualifica dei diplomi emessi sul territorio di tale Stato in conformità con le previste disposizioni nazionali. Quindi, il Ministero dell'Educazione Nazionale di Romania non rappresenta l'autorità competente per stabilire, per conto di un'altra autorità straniera, quale è il livello di qualifica di una diploma emesso da un altro stato membro dell'Unione Europea.
 - Vogliamo precisare che il diploma di studi, riconosciuto dal Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi come diploma di master nel campo *musica*, assieme alla formazione psicopedagogica, conferisce il diritto d'insegnare nell'insegnamento preuniversitario, sul territorio della Romania.

- Quindi, tenendo conto dagli studi compiuti, ai sensi delle disposizioni dalla metodologia sopramenzionata anteriormente, in Romania, nell'insegnamento secondario di primo grado (livello 2 ISCED) e nell'insegnamento di secondo grado (livello 3 ISCED) della Romania, per i gruppi di età menzionati, Lei soddisfa le condizioni di studi per insegnare le seguenti materie: *educazione musicale, teoria solfeggio dettato, forme musicali, armonia e musica strumentale (flauto)*.

DIRETTORE GENERALE,
CORINA MARIN

Firma illeggibile

Consulente,
Dorina Mihaela Bogdan

Timbro: MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE, ROMANIA,
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE SECONDARIE SUPERIORE

Da ultimo, gli all. 9 e 10 afferiscono a decreti di riconoscimento **da parte del Miur Italiano (laurea italiana + percorso psicopedagogico in Romania)** caratterizzati da formazione cd. Mista.

Gli elementi di valutazione che possono trarsi dai documenti appena richiamati e che il ministero, nell'ottica della leale collaborazione era tenuto ad acquisire nel rispetto dell'articolo 4 par. 3 TUE e che hanno trovato compiuta espressione nella decisione della corte giustizia non sono entrati a far parte del processo valutativo che ha condotto alla nota oggi impugnata.

Tale condotta secondo aperto contrasto con le indicazioni la Corte di Giustizia Europea che ha precisato come anche in questa materia trova una sicura applicazione il principio di leale collaborazione, solennemente sancito dall'art. 4, par. 3 TUE, che obbliga gli Stati membri ad adoperarsi con tutti gli strumenti a loro disposizione al fine di dare massima attuazione alle norme comunitarie, compreso quelle concernenti le libertà fondamentali e le ancillari misure di armonizzazione.

Il che ulteriormente impone allo Stato ospite di adoperarsi secondo "buona fede" nel riconoscere i titoli di studio e di formazione ottenuti nel Paese di origine, assicurando un'interpretazione estensiva della normativa applicabile tesa alla realizzazione del massimo favor per il soggetto istante (cfr. ex multis, Corte giust. sent.: Vassopoulou cit., punti 14-15; 7 maggio 1992, causa C-104/91, Borrel, I-3003):

Corte giust. sent.: *Vassopoulou* cit., punti 14-15: "... le finalità del Trattato, in particolare la libertà di stabilimento, possono essere conseguite mediante provvedimenti emanati dagli Stati membri, i quali, a norma dell'art. 5 del Trattato, debbono adottare « **tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato** ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità » ed astenersi « da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato ». is A questo proposito si deve constatare che requisiti nazionali di qualificazione, anche se applicati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità, possono produrre l'effetto di frapporre ostacoli all'esercizio, da parte di cittadini di altri Stati membri, del diritto di stabilimento loro garantito dall'art. 52 del Trattato. Tale potrebbe essere il caso se le norme nazionali considerate facessero astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche già acquisite dall'interessato in un altro Stato membro.."

Da ultimo, "Tale procedura di valutazione comparativa deve consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Questa valutazione dell'equipollenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare" (così, Corte giust. sent. 6 ottobre 2015, causa C-298/14, *Brouillard*, punto 55)

È del tutto evidente, che vi sono gravi violazioni e vizi dell'atto amministrativo che ne impongono l'annullamento.

III

Violazione della Direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE. Illegittimità del provvedimento. Violazione del combinato disposto degli artt. 11 e 13 della Direttiva 2005/36/CE in riferimento ai certificati di "Adverentia" rilasciati ai ricorrenti nei quali è indicato che ciascun ricorrente ha il diritto di insegnare in Romania. Conflitto di interessi tra Stati. Violazione dell'art. 22 D. Lgs 206/2007 per mancata attivazione delle misure compensative. Violazione della Libertà di Stabilimento e di circolazione dei lavoratori nello spazio comunitario.

Il sistema di riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti in Unione Europea, rappresenta una delle principali applicazioni del principio di libertà di stabilimento ed è immediatamente funzionale alla realizzazione della libertà di stabilimento e di circolazione dei cittadini-lavoratori europei in ambito continentale.

L'intera materia è disciplinata interamente dalla Direttiva 2005/26/CE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 7 settembre 2005 che ha delineato un quadro normativo unitario teso all'attuazione di un sistema di massima liberalizzazione dei servizi e reciprocità nel riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali.

Detto atto comunitario disciplina differenti meccanismi di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche tra cui, al Capo I, un "regime generale", fondamentalmente ispirato dall'idea dell'equivalenza della formazione richiesta dai vari Stati membri quale condizione di accesso alle diverse professioni e destinato a operare in via residuale, qualora non

risultino applicabili gli altri sistemi di riconoscimento contemplati dalla stessa direttiva (art. 10).

Si richiama il Prof. Scalese Giancarlo nel parere pro-veritate allegato al presente: "...In forza del richiamato regime generale, nel cui ambito va certamente inquadrata la professione di insegnante, ogni qual volta uno Stato subordini l'accesso a una certa attività lavorativa al possesso di determinate qualifiche professionali (c.d. "professione regolamentata" ex art. 3, par. 1, lett. a), dovrà in buona fede attivarsi al fine di consentirne espletamento a tutti i cittadini europei in possesso degli attestati di competenza o dei titoli di formazione che, rilasciati da un altro Paese membro, li abilitino all'esercizio della medesima professione sul territorio di quest'ultimo (art. 13, par.1).

Questo regime si fonda, pertanto, su una presunzione di sostanziale equipollenza dei titoli abilitativi conseguiti in un qualunque Paese dell'UE, anche se il loro effettivo riconoscimento dipende poi da uno specifico provvedimento adottato dallo Stato destinatario della prestazione lavorativa (cd. Stato ospite).

Si prevede, infatti, un sistema di riconoscimento "non automatico" il quale presuppone una verifica, caso per caso, da parte dello Stato ospite, tesa ad accertare che le qualifiche professionali o gli attestati di formazione risultino rilasciati dalle autorità competenti di altro Stato membro (cd. Stato di origine) e che il relativo grado di qualifica sia almeno corrispondente al livello anteriore a quello richiesto nello stesso Stato ospite (art. 13, par. 1 e 2).

Nell'ipotesi in cui dovessero riscontrarsi, poi, delle sostanziali differenze tra le qualifiche acquisite nello Stato di origine e quelle richieste dallo Stato ospite – ovvero nel caso in cui la formazione abbia riguardato materie del tutto diverse o sia risultata di durata inferiore di almeno un

anno a quella prevista nello Stato ospite - quest'ultimo potrà disporre delle procedure di compensazione consistenti in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale (art. 14, par. 1).

Si delinea, così, un preciso obbligo a carico dello Stato ospite di attivarsi in buona fede, al fine di riconoscere il diploma o l'attestato rilasciato da un altro Stato dell'Unione, cui corrisponde il diritto del cittadino europeo che l'ha conseguito di esercitare, sul territorio del primo, la professione che in forza di quel titolo può svolgere all'estero.

Corollario di questa situazione giuridica soggettiva attiva risulta essere l'ulteriore diritto del cittadino dell'Unione di accedere alla relative verifiche di equipollenza e alle eventuali procedure di compensazione all'uopo predisposte dallo Stato ospite."

L'articolo 13 della Direttiva 2013/55/UE, mediante il quale il legislatore Europeo ha sostituito integralmente l'art. 13 della Direttiva 2005/36/CE, afferma quanto segue:

"Articolo 13

Condizioni del riconoscimento

1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una **professione regolamentata** o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro.

...(omissis)...

3. *Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)."*

Nel caso in esame, i ricorrenti hanno affrontato un percorso di formazione cd. mista in quanto hanno conseguito il titolo di laurea in Italia ed hanno completato il percorso psicopedagogico in Romania.

La Romania, ha accettato il livello di qualifica del titolo di Laurea rilasciato ai ricorrenti, in Italia.

Ha poi attestato che i ricorrenti hanno conseguito, in Romania, titoli di studi che consentono agli stessi lo svolgimento della professione di docente in Romania.

Ha rilasciato il certificato di abilitazione all'insegnamento in Romania e specificamente l'Adeverentia che costituisce il titolo, necessario e sufficiente, per lo svolgimento nel Paese d'origine della professione di docente.

Pertanto è l'Italia, il paese che ha rilasciato il titolo di studio, che ha l'obbligo – imposto normativamente dalla Direttiva UE – di attestare il livello di qualifica della laurea: ed infatti la Romania ha accettato tale livello di qualifica.

Parimenti, spetta alla Romania, attestare che i ricorrenti hanno conseguito un titolo di studio che consente di svolgere, in Romania, la

professione di docente: ed infatti la Romania ha attestato i livelli di qualifica dei ricorrenti.

Il fulcro della vicenda è costituita dall'inadempienza dell'Italia che non ha accettato il livello di qualifica stabilito dai certificati (Adeverentia) rilasciati ai ricorrenti, rigettando le richieste: ciò in palese violazione del contenuto delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/CE.

Ma in ogni caso, il Ministero dell'Istruzione avrebbe dovuto, e non l'ha fatto, verificare in concreto le capacità professionali di ciascun istante. La nota Miur sostiene che in Romania vengono rilasciati due distinti certificati a seconda che il docente abbia conseguito, in Italia o in Romania, il titolo di laurea.

La circostanza della diversità dei certificati rilasciati dalla Romania è resa palese dal contenuto della normativa Europea e dalla affermazioni stesse della Romania.

Infatti, l'Italia il paese che deve rilasciare, ai sensi della Direttiva 2005/36 il livello di qualifica.

- 
- Ai sensi delle disposizioni previste dall'Allegato VII della Direttiva 2005/36/CE con le seguenti modifiche ed integrazioni, le competenti autorità di ciascun stato membro rilascia un documento che attesti il livello di qualifica dei diplomi emessi sul territorio di tale Stato in conformità con le previste disposizioni nazionali. Quindi, il Ministero dell'Educazione Nazionale di Romania non rappresenta l'autorità competente per stabilire, per conto di un'altra autorità straniera, quale è il livello di qualifica di una diploma emesso da un altro stato membro dell'Unione Europea.
 - Vogliamo precisare che il diploma di studi, riconosciuto dal Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi come diploma di master nel campo *musica*, assieme alla formazione psicopedagogica, conferisce il diritto d'insegnare nell'insegnamento preuniversitario, sul territorio della Romania.

Il rigetto si pone in contrasto con le disposizioni richiamate.

Ma v'è di più.

La nota impugnata è viziata anche sotto il profilo della omessa adozione delle misure di compensazione stabilite dall'articolo 22 del decreto legislativo 2006/2007 e quindi si pone in violazione dello stesso.

Ed infatti il Decreto Legislativo contiene una norma di chiusura in cui si sostanzia l'obbligo di attivarsi, secondo i doveri di correttezza e buona fede, dello Stato Italiano ed è costituita anche dall'art. 22 che – **in quanto diretta applicazione del principio di stabilimento ex art. 49 TFUE** – che consente al cittadino attraverso attivazione di specifici percorsi “integrativi” il riconoscimento del titolo che presenti discrasia e non sostanziali.

Nel caso in esame i ricorrenti hanno tutti effettuato un percorso di studi pari a 120 crediti formativi, mentre in Italia, il percorso di “abilitazione” e segnatamente il Tfa, Pas e SSIS è pari a 60 cfu.

L'art. 22 del Dlgs 206/2007 prevede che in caso di discordanza, le autorità nazionali devono concedere misure compensative ai sensi della normativa vigente (cfr. doc. allegato).

L'articolo 22 del Decreto Legislativo 206/2007 – in materia di Misura compensative - prevede che: “...1. **Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:**

a) ..(omissis)...

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente....”

In altri termini, il Ministero dell'Istruzione non doveva rigettare la

richiesta di riconoscimento del titolo estero.

Ma, in ogni caso prima di rigettare in toto le pratiche di riconoscimento dei ricorrenti, avrebbe dovuto, e non l'ha fatto, attivare la procedura prevista dall'art. 22 D.Lgs 206/2007.

La violazione della normativa comunitaria è spiegata, con chiarezza, dal parere reso dal Professor Scalese Giancarlo, ordinario di diritto internazionale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale: "In forza dell'appena delineato quadro normativo, risulta evidente come la rilevante condotta posta in essere dal PA, culminata nel rigetto delle domande di riconoscimento dei Programului Nivelul I e II quali titoli abilitativi all'insegnamento in Italia, si sia tradotta, sotto molteplici aspetti, in una palese violazione della dir. 2005/26/CE e dei rilevanti principi del diritto dell'UE.

In primo luogo, l'avvenuto diniego avrebbe dovuto fare seguito a un'adeguata valutazione dei contenuti e della durata dei relativi percorsi di formazione psico-pedagogici, visto che si tratta di titoli richiesti, nel loro ordinamento di origine, per l'accesso alla professione di docente, ai sensi dell'art. 13, par. 1 della richiamata direttiva.

Tale valutazione sostanziale è risultata, invece, praticamente omessa, nonostante che il richiesto provvedimento con cui lo Stato ospite è chiamato alla valutazione dei titoli andrebbe, sotto questo aspetto, adeguatamente motivato, al fine di poterne verificare la legittimità rispetto al diritto dell'UE (cfr. ad es., Corte giust. sent. 7 maggio 1992, causa C-104/91, Aguirre Borrel, I-3003, punto 15).

La PA si è limitata, piuttosto, a constatare, sulla base di una mera nota del Dicastero romeno per l'educazione nazionale" (peraltro già smentita documentalmente dagli stessi documenti del Ministero

dell'Educazione della Romania e dai certificati di abilitazione rilasciati ai ricorrenti (Cfr. parte in breve e parte in fatto) “.. che i Programului Nivelul I e II costituirebbero **una condizione necessaria, ma non sufficiente**, per l'ottenimento della qualifica di insegnante in Romania, richiedendo al soggetto che li abbia conseguiti pure l'aver compiuto nello stesso Paese i precedenti studi post-liceali e universitari (v. supra, sub 1).

A parte che sembrerebbe legittimo dubitare che questa possa realmente considerarsi la posizione ufficiale assunta in merito del Governo di Bucarest - visti i numerosi atti ufficiali del medesimo esecutivo che, prodotti da questa difesa, ne smentiscono il contenuto - resta quale dato incontrovertibile che i Programului Nivelul I e II costituiscono (quantomeno) dei diplomi attestanti il completamento della formazione professionale richiesta per l'esercizio di una determinata professione (quella di docente) nello Stato di origine.

Si tratta, in altri termini, di “titoli di formazione” che rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, nel certificare il compimento di una formazione professionale acquisita, appaiono senza dubbio suscettibili di essere sottoposti alla procedura di riconoscimento, nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 13 dir. 2005/26/CE.

Il che avrebbe imposto, innanzitutto, alla PA di procedere, nel caso di specie, a una loro effettiva valutazione; poi, qualora fossero state riscontrate delle sostanziali differenze con le qualifiche richieste dal nostro ordinamento si sarebbero dovute attivare delle opportune misure di compensazione, ex art. 14, par. 1 della dir. 2005/26/CE, da predisporci peraltro nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità, come chiarito dalla Corte giust. (cfr. sent. 2 dicembre 2010, cause riunite C-422/09, C-425/09, C-426/09, punto 65).

L'art. 13 dir. 2005/26/CE, infatti, richiamando espressamente quelle qualifiche professionali che danno "accesso alla professione" nello Stato di origine, deve essere interpretato nel senso di riferirsi semplicemente a quelle qualifiche che, ai sensi dell'art. 3 dir. 2005/26/CE, sanciscono una formazione professionale acquisita.

Ciò che rileva, pertanto, è la formazione professionale conseguita, pure se questa non risultasse da sola sufficiente a garantire l'accesso a una determinata professione nello Stato di origine e qualora fosse richiesta la concomitante presenza di ulteriori fattori a essa estranea. In altri termini, lo Stato ospite è obbligato a verificare comunque, rispetto a ciascun caso concreto, l'eventuale corrispondenza delle competenze professionali richieste con quelle acquisite dal soggetto interessato nello Stato di origine.

A tale riguardo, i giudici di Lussemburgo hanno ben chiarito come lo Stato ospite, nel procedere alla suddetta valutazione, non possa non tenere conto delle conoscenze e delle qualifiche professionali acquisite all'estero dall'istante cittadino europeo (cfr. per tutte, Corte giust. sent. 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vassopoulou, punto 22).

Ne consegue che "Tale procedura di valutazione comparativa deve consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Questa valutazione dell'equipollenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il

compimento, consente di presumere in possesso del titolare” (così, Corte giust. sent. 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard, punto 55, grassetto aggiunto).

*D'altronde, anche in questa materia trova una sicura applicazione il **principio di leale collaborazione**, solennemente sancito dall'art. 4, par. 3 TUE, che obbliga gli Stati membri ad adoperarsi con tutti gli strumenti a loro disposizione al fine di dare massima attuazione alle norme comunitarie, compreso quelle concernenti le libertà fondamentali e le ancillari misure di armonizzazione.*

Il che ulteriormente impone allo Stato ospite di adoperarsi secondo “buona fede” nel riconoscere i titoli di studio e di formazione ottenuti nel Paese di origine, assicurando un'interpretazione estensiva della normativa applicabile tesa alla realizzazione del massimo favor per il soggetto istante (cfr. ex multis, Corte giust. sent.: Vassopoulou cit., punti 14-15; 7 maggio 1992, causa C-104/91, Borrel, I-3003).

Peraltro, un tale obbligo generale gravante sullo Stato ospite si pone come ancora più esteso, ove solo si consideri che esso include non solo i diplomi in quanto tali, ma pure i presupposti per accedere agli esami per l'ottenimento della relativa qualifica (cfr. CGUE sent. 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser, I-13493).”

IV

La conseguente pratica discriminatoria (al rovescio) attuata dalla P.A., oltre la regola del trattamento nazionale.

I motivi di fatto e diritto sopra indicati sono assorbenti.

In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, occorre chiarire, brevemente, che i diritti derivanti dalla Direttiva 2005/36/CE possono essere invocati da tutti i cittadini dell'Unione senza che ciò possa comportare una discriminazione basata sulla nazionalità del soggetto che

ha inteso conseguire in uno, o nell'altro Paese membro dell'Ue, un titolo di formazione.

Vi è una pacifica ed evidente violazione dei principi comunitari consacrata dal Ministero con l'emanazione della Nota Miur 5636/2019 del 02.04.2019, non abbisogna di conferme.

L'illegittimità della nota anche sotto tale ulteriore profilo è evidenziata, nel parere pro-veritate allegato, in maniera certamente più chiara di quanto possa fare la scrivente difesa: "...Il fondamento della libertà di stabilimento è principalmente determinato dal divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità. L'art. 49 TFUE, infatti, prevede che alle persone fisiche e giuridiche di uno Stato membro, che si stabiliscono in un altro Stato membro, debba essere assicurato da quest'ultimo lo stesso trattamento giuridico riservato ai propri nazionali, vietando, così, qualsiasi discriminazione di tipo soggettivo. Ben può dirsi, allora, che l'obiettivo della libertà di stabilimento coincida tendenzialmente con il principio del trattamento nazionale, non riguardando in linea di massima i soggetti che vantano la nazionalità dello Stato ospite. È d'altronde pacifico che le fonti europee non si applichino alle situazioni meramente interne.

Tuttavia, la regola del trattamento nazionale non può essere spinta al punto da condurre alla negazione totale del diritto di stabilimento che, in ultima analisi, si indirizza a tutti i cittadini europei.

Al riguardo la giurisprudenza comunitaria si è mostrata particolarmente sensibile nel favorire il godimento del diritto in questione, censurando quelle pratiche discriminatorie che gli Stati membri pongono in essere a danno dei propri cittadini, attraverso un'applicazione distorta del diritto dell'Unione.

Tali "discriminazioni al rovescio", vengono costantemente condannate dalla Cort. Giust. pure con riguardo alla materia de qua, al punto che può rilevarsi un consolidato principio di origine pretoria, in virtù del quale possono invocare il diritto di stabilimento anche le persone che, avendo la cittadinanza dello Stato ospite nel quale intendono esercitare un'attività lavorativa, abbiano conseguito in un altro Paese membro la relativa preparazione professionale.

Così i giudici di Lussemburgo, pronunciandosi rispetto a fattispecie del tutto simili all'attuale caso del riconoscimento dei Programului Nivelul I e II, sul presupposto che non si possono "escludere dai vantaggi del diritto comunitario i cittadini di un determinato Stato membro, qualora questi, per il fatto di aver risieduto regolarmente nel territorio di un altro Stato membro e di avervi acquistato una qualifica professionale riconosciuta dal diritto comunitario, si trovino, rispetto al loro Stato d'origine, in una situazione analoga a quella di tutti gli altri soggetti che fruiscono dei diritti e delle libertà garantite dal Trattato", hanno chiaramente affermato il diritto dei cittadini europei di avvalersi nel proprio Paese di titoli post-universitari acquisiti in un altro Stato membro (v. Corte giust. sent. 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, punti 15 ss.; nello stesso ordine di idee, cfr. ex multis, sent.: 3 ottobre 1990, causa C-61/89, Bouchoucha, punto 13; 8 luglio 1999, causa C-234/97, Bobadilla, punto 30; 6 giugno 2000, causa C-281/98, Agonese, I-4139)....

V

Disparità di trattamento rispetto ad altri docenti che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo estero in possesso dei medesimi titoli di laurea conseguita in Italia e che hanno

conseguito, in Romania, lo stesso ciclo di studi. Violazione art. 3

Cost.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con i provvedimenti prot. 499 del 12.06.2015 (Decreto emesso in favore della prof.ssa Rossella Marisi) e prot. 1341 del 09.12.2015 (Decreto di riconoscimento in favore del prof. Daniele Abate) ha emesso due distinti decreti di riconoscimento in favore di cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di Laurea in Italia ed il titolo di formazione psico-pedagogica in Romania.

Nei predetti decreti di riconoscimento risulta che il MIUR, nel corso del procedimento amministrativo di riconoscimento, aveva richiesto alcuni chiarimenti al proprio omologo rumeno.

Così si legge nei decreti sopra citati: "VISTA la risposta fornita il 7 maggio 2015 dal competente Ministero dell'Istruzione in Romania alla richiesta IMI 40754 formulata da questo Ministero, con la quale si certifica che il riconoscimento degli studi del titolo post secondario italiano completato dalla formazione professionale conferisce in Romania il diritto di insegnare le discipline musicali ad alunni per i gruppi di età 6-10 elementare, 10-14 ginnasiale e 14-18 anni liceale" (cfr. doc. allegato).

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pertanto, dopo aver consultato la competente Autorità Rumena, in ordine a situazioni analoghe a quella dei ricorrenti (percorso di Laurea in Italia e formazione psico-pedagogica in Romania) ha emesso i decreti di riconoscimento in favore dei professori Abate e Marisi.

La situazione fattuale e giuridica che ha portato al riconoscimento, in Italia, dei titoli di formazione conseguiti in Romania da parte del prof. Abate e della Prof.ssa Marisi era perfettamente identica a quella dei ricorrenti.

Dal momento della richiesta di riconoscimento del titolo estero a quella del rilascio del decreto di riconoscimento, la normativa nazionale, la normativa rumena e quella comunitaria non hanno subito alcuna variazione sul punto.

La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere la sussistenza di disparità di trattamento ed eccesso di potere in casi analoghi: "...non può essere dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della P.A. non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.

Un'eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole..." (ex plurimis, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, Sentenza 14 gennaio 2014 n. 4 27 ; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. 1, Sentenza 27 maggio 2015 n. 792).

I provvedimenti di riconoscimento in favore dei professori Abate e Marisi non sono mai stati annullati dall'Amministrazione resistente e, pertanto, sono legittimi.

Il Ministero neppure ha annullato in autotutela i detti provvedimenti.

La disparità di trattamento in merito alla situazione analoga caratterizzata dal conseguimento di titoli all'esercizio della professione di docente nel sistema di "Formazione Mista" (Laurea Italiana + titolo di abilitazione conseguito in Romania) determina, ex se, l'annullamento del provvedimento.

L'atto impugnato è contrario ai principi comunitari come affermato

dalla Corte di Giustizia in una fattispecie del tutto analoga.

Corte di Giustizia 17 luglio 2014 C-58/1; C-19/13: “il fatto che un cittadino di uno Stato membro che ha conseguito una laurea in tale Stato si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale e faccia in seguito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, costituisce uno dei casi in cui l’obiettivo della direttiva 98/5 è conseguito e non può costituire, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento risultante dall’articolo 3 della direttiva 98/5”.

Ciò in quanto “il fatto che il cittadino di uno Stato membro abbia scelto di acquisire un titolo professionale in un altro Stato membro, diverso da quello in cui risiede, allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non consente, di per sé, di concludere nel senso della sussistenza di un abuso del diritto”.

Nel caso oggetto della decisione della Corte Ue, avente ad oggetto il riconoscimento del titolo di “avvocato” è estensibile alla professione regolamentata di docente.

Ed infatti, poiché la direttiva “...non prevede in alcun modo che l’iscrizione, presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, di un avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello in cui ha acquisito la sua qualifica professionale possa essere subordinata alla condizione che venga svolto un periodo di pratica come avvocato nello Stato membro di origine”.

I chiari punti fermi fissati dalla Corte Europea sono estensibili, senza dubbio alcuno, anche al caso di specie avente ad oggetto il riconoscimento di titoli di abilitazione all’insegnamento utili alla partecipazione a concorsi ed all’inserimento nelle graduatorie scolastiche.

Ed è proprio l'attuazione dei principi comunitari della libera circolazione che deve consentire ai docenti che hanno acquisito l'abilitazione all'insegnamento in un Paese comunitario l'immediata iscrizione nelle graduatorie scolastiche.

Nel caso in esame, infatti, è lo stesso Ministero dell'Educazione della Romania che ha attestato il conseguimento ed il possesso dei titoli abilitanti all'insegnamento in Romania ed è la stessa Romania l'unico soggetto "abilitato" al rilascio di tali attestazioni.

VI

Sul rigetto anche per le materie di sostegno. Illegittimità della nota per errore di fatto. La legge 1/2011 della Romania e la Nota 40527/2018 affermano che i titoli di formazione conseguiti dagli istanti consentono l'esercizio della professione di docente sulle materie di sostegno.

La nota ministeriale 5636/2019 del 02.04.2019, in riferimento ai percorsi di specializzazione sul sostegno, afferma quanto segue:

"...Infine, per quanto riguarda le richieste di riconoscimento specifiche per il sostegno, si informa che sia la Legge di Istruzione nazionale rumena n. 1/2011 sia la suddetta nota esplicativa inviata dal Ministero dell'Educazione nazionale rumeno, chiariscono che tale insegnamento rientra in Romania nell'ambito dell'educazione speciale, in apposite scuole speciali, e non nelle classi comuni come avviene in Italia.

Non vi è pertanto corrispondenza con l'ordinamento scolastico italiano che prevede che gli alunni con bisogni educativi speciali studino nelle classi comuni con il supporto dell'insegnante di sostegno e non frequentino, come avviene invece in Romania, scuole speciali a loro dedicate..."

La nota, anche sotto tale aspetto, è illegittima.

In via preliminare.

In Romania, la scuola pubblica è costituita da scuole statali all'interno delle quali si sviluppano i percorsi di insegnamento sul sostegno.

Dunque, occorre sgomberare il campo dall'affermazione del Miur italiano secondo la quale in Romania esistono scuole differenziate per gli studenti di sostegno: vero è il contrario in quanto i bisogni educativi speciali vengono attuati mediante la presenza di insegnanti di sostegno all'interno delle stesse scuole ordinarie!

In Romania, infatti, secondo quanto previsto dalla Legge Nazionale nr. 1/2011, l'Istruzione pubblica è costituita dall'insegnamento pre-universitario dove si sviluppano anche le attività curriculari di sostegno.

Soltanto in alcuni casi del tutto eccezionali, invece, lo Stato della Romania ha istituito delle scuole speciali dove confluiscono soltanto alcune categorie di alunni beneficiari di cure ed assistenza particolari.

In riferimento ai percorsi di sostegno, occorre evidenziare che il corso di sostegno può essere definito quale corso di specializzazione e, non, un corso di abilitazione: il sistema Rumeno, in altri termini, funziona esattamente come in Italia.

In Romania, infatti, è presente il sistema "integrato" o inclusivo per i bisogni educativi speciali.

Gli istanti hanno conseguito titolo di specializzazione sul sostegno per le scuole ordinarie in Romania e non per le scuole speciali!!

Caso diverso è quello delle scuole cosiddette "Speciali", ossia strutture appositamente riservate ai casi più gravi che necessitano anche di una assistenza medica permanente.

In altri termini, per accedere all'insegnamento sul sostegno (e dunque, non per le scuole "speciali), è necessario che il docente abbia conseguito un titolo di abilitazione all'insegnamento unitamente alla frequenza del corso di specializzazione sul sostegno.

Ed infatti, i ricorrenti tutti, hanno conseguito prima il titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso e, successivamente, il corso di specializzazione sul sostegno.

Ciò è, infatti, avvenuto nel caso di specie ed i ricorrenti sono tutti in possesso di titoli che consentono agli stessi lo svolgimento della professione di docente sul sostegno nelle scuole ordinarie pre-universitarie in Romania.

*Del tutto coerente con il quadro fattuale e giuridico sopra riportato è la nota 40527 del 19.11.2018 del Ministero dell'Educazione della Romania, Corina Marin che afferma quanto segue: **"In Romania, per occupare le funzioni di insegnamento dell'Istruzione Speciale, oltre alle condizione sopra citate, il docente deve fornire prova di partecipazione a un tirocinio di formazione teorica e pratica in educazione speciale. Questo tirocinio.... Attesta le competenze acquisite per insegnare in ambito dell'educazione speciale."***

Ma v'è di più.

E' lo stesso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con numerosi provvedimenti di accoglimento delle istanze di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Romania, a riconoscere il diritto all'esercizio della professione di docente su materie di sostegno.

Lo svolgimento del percorso, così come stabilito dalla normativa Rumena, legittima i ricorrenti all'insegnamento sul sostegno.

La nota, anche per tale ragione, va annullata.

VII

Sulla presunta infrazione della Romania con la corresponsabilità dello Stato Italiano

*Come si evince dalla chiara lettura dell'atto impugnato il rigetto è motivata dal fatto che il percorso di studi non è stato integralmente condotto in Romania: "... : "... l'attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all'estero, può rilasciato al richiedente, **solo nel caso in cui quest'ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari.***

Indispensabile, nella interpretazione recepite dal MIUR, per essere ammessi all'esercizio della professione di docente in Romania, oltre il conseguimento dei Programului Nivelul I e II, l'aver compiuto in quello Stato gli studi post-liceali e universitari.

Tale assunto determina un ulteriore profilo di illegittimità della nota.

Ed infatti, qualora risultasse essere questo l'effettivo stato del diritto romeno in materia, si prospetterebbe a carico del Governo di Bucarest una grave violazione dei Trattati UE, avendo in tal modo dato corso a una pratica discriminatoria fondata sulla nazionalità e perciò vietata dal diritto comunitario, della quale l'Italia non avrebbe dovuto tenere conto.

Così, in maniera illuminante, si esprime il Prof. Scalese Giancarlo: "Più precisamente, ci si troverebbe al cospetto di una "discriminazione indiretta o occulta" che, sebbene indistintamente applicabile a tutte le persone private, finirebbe con l'avvantaggiare i cittadini nazionali (cfr. per tutte, Corte giust. sent. 12 febbraio 1974, 152/73 Sotgiu,, punto 11), consentendosi l'accesso alla professione di docente solo a chi abbia compiuto in Romania una precedente attività di studio e

Significativamente la Corte giust. ha precisato che la parità di trattamento dei lavoratori deve essere garantita “di fatto” e non solo “di diritto”, con la conseguenza che pure l’applicazione di criteri differenti dalla cittadinanza potrebbe dal luogo a una discriminazione dissimulata fondata sulla nazionalità (cfr. ex multis, Corte giust., sent. 23 maggio 1996, causa C-237/94, O’Flinn, I-2617, punto 20).

Se realmente, allora, il conseguimento dei Programului Nivelul I e II costituissero una condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’ottenimento della qualifica di insegnante in Romania, per le ragioni anzidette, non vi sarebbero dubbi circa l’infrazione del diritto dell’UE perpetrata da questo Stato.

Ciò, peraltro, indipendentemente dal suo effettivo assetto legislativo, dato che anche una semplice prassi amministrativa potrebbe integrare gli estremi dell’illecito comunitario (v. ex multis Corte giust. sent. 27 aprile 2006, causa C-441/02, Commissione c. Germania, I-3409).

*A questo punto, deve ritenersi che **il Governo italiano, nell’aver dato seguito a delle (supposte) indicazioni contra ius fornite in materia dalla Romania per quanto inerenti alla regolamentazione di sue fattispecie domestiche, abbia finito con il ratificare, facendola propria, la posizione assunta da questo Stato, rendendosi (quantomeno) corresponsabile nell’attuazione di una pratica discriminatoria, vietata dai Trattati UE.***

La costante giurisprudenza comunitaria ha da sempre recisamente negato la possibilità per uno Stato membro d’invocare quale causa di giustificazione della propria condotta l’inadempimento di un altro Stato membro (cfr. per tutte, Corte giust. sent. 25 settembre 1979, causa C-232/78, Commissione c. Francia, 2729).

Senza contare poi che, qualora fosse confermata l'ufficialità della posizione romena invocata dalla PA, si profilerebbe un concorso dello Stato italiano nell'illecito altrui, alla luce di un consolidato principio di diritto internazionale che condanna le partecipazioni plurisoggettive degli Stati nella realizzazione dell'illecito (cfr. artt. 16 ss. del Progetto sulla responsabilità internazionale degli Stati, approvato dalla Commissione di diritto internazionale, nel 2001), da ritenersi di certo applicabile pure in ambito comunitario.

Da ultimo, è appena il caso di segnalare, ai fini della valutazione del caso in esame, la totale irrilevanza del richiamato parere del CIMEA (v. supra, sub 1) che, nell'asseverare la legittimità dell'operato PA, ha semplicemente contribuito alla realizzazione comportamento antiggiuridico posto in essere dal Governo italiano, trattandosi di un'articolazione del medesimo Esecutivo; del resto, nemo iudex in re sua.

Oltre ad essere chiaramente illegittima ed è in violazione dei principi comunitari chiaramente affermati dalla corte di giustizia è fonte di grave responsabilità patrimoniale nei confronti, responsabilità che si riserva di azionare in separato giudizio”.

VIII

Violazione del principio del legittimo affidamento. La violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.

L'atto impugnato è, inoltre, affetto da un ulteriore insanabile vizio di legittimità per violazione del principio del legittimo affidamento.

*Nel parere allegato il profilo di illegittimità è chiaramente e puntualmente evidenziato: “**La censurabile condotta della PA sin qui analizzata** - oltre ad aver determinato una diretta lesione delle posizioni giuridiche soggettive attive garantite dalla dir. 2005/26/CE, in netto contrasto con le rilevanti disposizioni del TFUE e del TUE sopra*

richiamate, dando luogo a pratiche discriminatorie assolutamente vietate - si è tradotta, altresì, in una flagrante violazione del legittimo affidamento degli attuali istanti.

Invero, il respingimento delle richieste di riconoscimento dei Programului Nivelul I e II - formalizzato peraltro in modo del tutto irrituale attraverso l'avviso del MIUR del 2 aprile 2019 - ha fatto seguito a tutta una serie di precedenti casi (ben evidenziati da questa difesa) in occasione dei quali, invece, lo stesso Dicastero non aveva esitato a considerare i medesimi titoli di formazione professionale come immediatamente abilitanti all'insegnamento in Italia.

Questo pregresso comportamento della PA, costantemente favorevole al riconoscimento dei Programului Nivelul I e II, ha finito con l'ingenerare presso gli attuali istanti la convinzione, in perfetta buona fede, dell'idoneità di tali titoli ai fini dell'ottenimento della qualifica di docente scolastico in Italia, inducendoli a recarsi in Romania per seguire i relativi corsi di formazione, nel serio convincimento che quella fosse la posizione definitiva adottata dal MIUR al riguardo.

*Risulta oggi evidente, a fronte di un simile contraddittorio comportamento della PA, la violazione del dovere di coerenza nella condotta imposto dal principio *nemo potest venire contra factum proprium* che determina a carico del soggetto che con la sua azione abbia ingenerato presso terzi un affidamento incolpevole, la perdita del diritto d'invocare una situazione differente dall'apparenza (di fatto e giuridica) da esso stessa creata.*

Questo principio, che riveste una portata universale in quanto riconosciuto da ogni ordinamento, interno o internazionale che sia, deve essere annoverato, nel quadro delle fonti del diritto comunitario, tra i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri che, per quanto

richiamati dall'art. 340 TFUE con specifico riguardo alla responsabilità extracontrattuale dell'Unione, sotto la spinta della giurisprudenza della Corte giust., risultano suscettibili di applicazione in ogni branca del diritto dell'UE.

La regola nemo potest venire contra factum proprium, che affonda le sue radici nell'esperienza giuridica romanatruova, infatti, cittadinanza in tutti i principali sistemi giuridici dei Paesi membri. A tal riguardo, vengono ad es. in rilievo gli istituti: in Italia, dell'apparenza (colposa); in Germania, della Verwirkung e dell'erregter Rechtschein; in Spagna, della doctrina de los actos propios; in Francia della théorie de l'apparence; in Inghilterra, dell'estoppel, che probabilmente ne rappresenta la più compiuta elaborazione concettuale.

Cosicché, i giudici di Lussemburgo fanno costantemente ricorso alla regola nemo potest venire contra factum proprium quale parametro di valutazione dell'operato tanto delle istituzioni comunitarie, quanto degli Stati membri, assicurando per tal via la massima tutela del legittimo affidamento da questi ingenerato presso i soggetti privati (cfr. ex multis, Corte giust. Sent.: 11 luglio 2002, Marks & Spencer, causa C-62/00, Racc. p. I-6325, punti 43 ss.; 15 dicembre 1982, Maizena, causa 5/82, Racc. p.4601).

Con specifico riguardo al caso di specie, nessun dubbio, allora, sul come il Governo italiano, in ragione della comportamento tenuto, debba allo stato ritenersi del tutto precluso dal poter contestare la validità dei Programului Nivelul I e II quali titoli abilitanti all'insegnamento in Italia, nei confronti degli attuali istanti.

In forza del delineato principio, la PA è tenuta, quindi, all'osservanza di preciso criterio autoresponsabilità, nel senso che, nel momento in cui fa

delle dichiarazioni o assume un qualunque altro comportamento volontario, dovrà sempre prestare attenzione alle conseguenze che ne discenderanno nei confronti degli altri soggetti in buona fede, restando vincolata al rispetto del loro legittimo affidamento.

Ma v'è di più!

La regola *nemo potest venire contra factum proprium*, proprio in quanto fonte giuridica di matrice comunitaria, è destinata a trovare immediata applicazione in foro domestico, pure nell'ambito diritto pubblico, in forza della legge 11 febbraio 2005 n. 15, recante modifiche alle norme generali sull'azione amministrativa, che stabilisce l'obbligo a carico della PA di conformarsi ai principi del diritto dell'UE (art. 1).

In tal modo, il legislatore italiano, oltre ad adeguarsi agli standard normativi offerti dal diritto dell'UE, ha finito altresì con il recepire le indicazioni che intanto venivano fornite dalla più accorta giurisprudenza amministrativa la quale, già da lunghissimo tempo, andava evidenziando la necessità di assicurare una adeguata tutela del legittimo affidamento del cittadino (basti pensare alle decisioni del Consiglio di Stato Sez. IV: 2 marzo 1894, n. 70; e 14 dicembre 1894, n. 427).

Cosicché, ancor prima della richiamata novella legislativa, i Tribunali amministrativi avevano incominciato a prospettare delle applicazioni settoriali della regola *nemo potest venire contra factum proprium*, ad es. quale; limite alla rimozione dell'atto amministrativo illegittimo (cfr. Cons. St., sez. IV, 18 marzo 2002, n. 1610 e *ibidem*, 29 marzo 1996, n. 520); canone d'interpretazione delle clausole di un bando di concorso (cfr. Cons. St., sez. V, 30 maggio 1997, n. 582); limite alla ripetizione dell'indebito nei riguardi del percettore di somme non dovute (cfr. Cons. St. a. plen., 12 dicembre 1992, n. 20, 21, 22, 23 e 11/1993).

Se, dunque, la tutela dell'affidamento nel nostro diritto pubblico, si sia presentata in una prima fase come il frutto dell'attività pretoria del giudice amministrativo, successivamente, con l'entrata in vigore della legge n. 15/2005, risulta elevata al rango di vero e proprio principio generale.

Così, oggi, il Consiglio di Stato non esita ad affermare che "l'amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento" (Sez. IV, sent. 15 luglio 2008 n. 3536).

In una tale rinnovata prospettiva, l'ambito di applicazione del principio de quo di è dilatata sino, ad es., a configurare un fondamentale canone ermeneutico della legge, come confermato da quella giurisprudenza che considera la garanzia dell'affidamento direttamente incidente sulla legittimità della legge di interpretazione autentica che la prevarichi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2010, n. 1689; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2006, n. 5314).

In definitiva, appare evidente come la regola nemo potest venire contra factum proprium abbia simmetricamente gemmato un principio generale tanto di diritto comunitario, quanto di diritto amministrativo, considerato che, in ultima analisi, la coscienza giuridica internazionale e la coscienza giuridica interna tendono a formarsi parallelamente, in una continua osmosi di concetti dall'uno all'altro sistema.

Oramai, anche solo ponendosi dal punto di vista dell'ordinamento giuridico italiano, deve pervenirsi alla conclusione che, in forza di un tale principio generale, la PA sia tenuta a non vanificare le legittime aspettative del cittadino, finanche ingenerate da una precedente prassi amministrativa

o da mere circolari (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. 17 maggio 1994, n. 224; T.A.R. Campania, sez. VII, sent. 7 giugno 2013, n. 3030).

Pertanto, la PA risulta ora totalmente preclusa dal contraddire la propria precedente prassi consistita nel riconoscere i Programulul Nivelul I e II quali titoli abilitanti all'insegnamento in Italia, senza poter dunque disattendere le legittime aspettative ingenerate presso gli attuali istanti."

IX

Violazione del principio del legittimo affidamento. Disparità di trattamento. Eccesso di potere. Risarcimento del danno.

Le precedenti argomentazioni sono assorbenti.

Nel caso di specie, però, risulta violato il principio del legittimo affidamento in quanto le ricorrenti hanno iniziato il percorso di studi in Bulgaria successivamente rispetto all'emanazione di provvedimenti di accoglimento delle richieste di equipollenza dei titoli bulgari ai sensi del D.Lgs 206/2007.

TAR Lazio (Tar Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455) che ha affermato che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce proprio un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento.

La tutela del legittimo affidamento può essere accordata, però, soltanto a condizione che siano state fornite all'interessato rassicurazioni precise, incondizionate, concordanti nonché provenienti da fonti

autorizzate ed affidabili dell'Amministrazione e che tali assicurazioni siano state idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui erano rivolte.

Il rispetto del principio del legittimo affidamento, nel caso de qua, risulta *ictu oculi* violato laddove si veda che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ha emanato plurimi provvedimenti di riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti in Bulgaria.

In particolare, come documentalmente provato dagli attestati di riconoscimento allegati, il Miur ha riconosciuto sin dal 2015 il percorso di formazione regolamentata in Bulgaria.

La circostanza che – precedentemente all'inizio del percorso di abilitazione in Bulgaria da parte delle docenti – il Miur aveva già riconosciuto il percorso di formazione in Bulgaria, ai fini del riconoscimento del titolo idoneo allo svolgimento della professione di docente in Italia, è circostanza dirimente in ordine al legittimo affidamento in ordine alla positiva conclusione del procedimento anche nel caso oggetto di causa.

In altri termini, le ricorrenti hanno iniziato il procedimento per l'abilitazione in Romania successivamente all'emanazione, da parte del Miur, dei decreti di riconoscimento dei titoli di cittadini italiani, laureati in Italia, che hanno conseguito in Romania il percorso pedagogico di "abilitazione" all'esercizio della professione di docente.

Inopinatamente, il M.I.U.R. ha rigettato le istanze presentate dagli istanti.

La circostanza, del riconoscimento del titolo acquisito in Romania soltanto in favore di alcuni soggetti, ingenera palesemente una disparità di trattamento nei confronti di altri colleghi che hanno ottenuto il riconoscimento.

La scrivente difesa intende, in ogni caso eccepire la manifesta illegittimità della condotta del Ministero laddove subordina il diritto al riconoscimento del titolo all'ulteriore requisito di svolgimento di un anno di servizio quale docente in Romania.

La disparità di trattamento riservata agli odierni ricorrenti, si ravvisa in relazione alle precedenti istanze avanzate da cittadini che hanno seguito il medesimo percorso ordinamentale degli istanti e che hanno ottenuto il riconoscimento dell'abilitazione acquisita in Romania da parte del Miur.

Da un esame della documentazione relativa agli altri decreti di riconoscimento, si evince che alcun ulteriore requisito era stato richiesto a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo.

Per tutti i motivi in fatto e diritto delineati i provvedimenti di rigetto vanno annullati."

Si ribadiscono inoltre tutte le esigenze cautelari già esposte nel ricorso in primo grado e qui da intendersi per integralmente richiamato e trascritte.

Sulla domanda cautelare monocratica collegiale.

Ci si riporta all'istanza cautelare già sollevata nel primo grado di giudizio evitandosene la ripetizione.

L'irreparabilità del danno e l'urgenza sono determinate dalla convocazione da parte dell'Usr Campania per l'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato.

La ricorrente, in ragione della Nota Miur 5636/2019 è stata esclusa dalla convocazione cui aveva diritto trovandosi nelle primissime posizioni (cfr. doc.

Segnatamente la ricorrente si trova nella posizione n. 7 nella graduatoria regionale della Campania classe di concorso A055

ed alla posizione n. 5 per la classe di concorso A029!!!!

Con provvedimento del 16.07.2019 l'Usr Campania ha disposto la convocazione per l'immissione in ruolo dei docenti classi di concorso A029 e A055.

Con provvedimento n. 17751.31-07-2019 la ricorrente è stata esclusa dalle graduatorie e dal concorso.

Irreparabilmente ha perduto la possibilità di essere immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato.

In considerazione della necessità di rispettare i termini di difesa, vi è il rischio più che concreto, per non dire la certezza, che la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per la **scelta delle sedi scolastiche**, si formula istanza affinché il Presidente della sezione assegnataria del presente ricorso, ovvero altro magistrato dallo stesso delegato, voglia accogliere un'istanza **cautelare monocratica** disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente fissando la Camera di Consiglio al fine di confermare il decreto.

La ricorrente ha interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra i destinatari di incarichi a tempo indeterminato, con riserva e condizione risolutiva.

Di qui la richiesta della misura cautelare monocratica per permettere la scelta delle sedi ancora in corso.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto Anna Foglia Giulia come sopra rappresentato e difeso chiede che il

giudice adito voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia l' Ecc.mo Consiglio di Stato in riforma dell'ordinanza N. 00185/2019 REG.PROV.CAU., N. 00359/2019 REG.RIC., pubblicata il 03/07/2019, del T.A.R. Lazio, sezione di Latina, sez. I, sospendere l'efficacia della nota impugnata in accoglimento della istanza cautelare avanzata nel ricorso introduttivo e, in ogni caso, emettere i provvedimenti che riterrà opportuni a tutelare il diritto della ricorrente nelle more del tempo necessario allo svolgimento del giudizio ordinario.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

A) Foliario

B) Ordinanza N. 00185/2019 REG.PROV.CAU., N. 00359/2019 REG.RIC., pubblicata il 03/07/2019 Tar Lazio sez. Latina;

1. Ricorso introduttivo;
2. Certificato di equipollenza del titolo di studi conseguito in Italia con relativa traduzione;
3. Certificato di abilitazione conseguito in Romania;
4. Fascicolo del 1° grado;
5. Elenco graduatorie e convocazioni;
6. Procura alle liti.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, trattandosi di appello cautelare, il contributo unificato non è dovuto.

Isola del Liri-Roma, 28 Agosto 2019.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, potrebbero risultare scavalcati nelle successive graduatorie di merito per le classi di concorso individuate nella tabella annessa al ricorso, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur - pubblici proclami).

Tanto premesso e considerato,

SI CHIEDE

autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del MIUR.

Isola del Liri-Roma, 28 Agosto 2019

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

**BONGARZONE
ANTONIO
ROSARIO**

Firmato digitalmente da
BONGARZONE ANTONIO
ROSARIO
Data: 2019.08.28 18:41:56
+02'00'